



Oggetto: Conferenza Paesaggistica, ai sensi dell'art. 23 comma 3 della Disciplina del PIT con Valenza di Piano Paesaggistico approvato con D.C.R. n. 37 del 27/03/2015, con riferimento al Piano Regolatore Portuale per l'ampliamento e la riqualificazione del Porto di Punta Ala nel Comune di Castiglione della Pescaia (GR)

Prima Seduta –20.06.2018

Il giorno 20.06.2018, negli Uffici del Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio, Via di Novoli, 26, Firenze, sono convenuti e presenti i seguenti membri in rappresentanza degli organi competenti convocati con nota prof. n. 292681 del 31/05/2018.

per la Regione Toscana, Ing. Aldo Ianniello, Direttore Urbanistica e Politiche Abitative, Dirigente del Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio, con funzioni di Presidente; Arch. Cecilia Berengo, P.O. nel Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio; Ing. Concetta Coriglione Istruttore del Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio; Arch. Luca Signorini, P.O. nel Settore Pianificazione del Territorio.

la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo assente; è pervenuto un parere, assunto al protocollo regionale con n.324563 del 20/06/2018, che, limitatamente alla compatibilità paesaggistica delle opere presentate esprime "parere favorevole" ai sensi dell'146 del Codice con prescrizioni, allegato al presente verbale.

Alla riunione sono, inoltre, invitati e presenti:

per il Comune di Castiglione della Pescaia Ing. Donatella Orlandi, Responsabile del Settore Pianificazione e gestione del Territorio e Responsabile del Procedimento, Arch. Riccardo Cherubini, Funzionario del Settore.

per la Provincia di Grosseto arch. Lucia Gracili Responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale.

La Conferenza avvia i propri lavori alle ore 10:30

La Conferenza prende atto che il Comune di Castiglione della Pescaia:

- con deliberazione C.C. n. 38 del 29/05/2015 ha approvato la variante al Piano Strutturale Comunale in accordo di pianificazione per la riqualificazione e l'ampliamento del Porto di Punta Ala;
- con delibera Giunta Comunale n. 61 del 29/06/2017 ha avviato il procedimento per la formazione del Piano Regolatore Portuale per l'ampliamento e la riqualificazione del Porto di Punta Ala, nonché la variante al RU finalizzata a conformare lo strumento alle previsioni sovraordinate di Piano Strutturale;
- con delibera Consiglio Comunale n. 65 del 31/07/2017 è stato adottato il Piano Regolatore Portuale per l'ampliamento e la riqualificazione del Porto di Punta Ala e la contestuale variante al Regolamento Urbanistico;
- con delibera del Consiglio Comunale n. 90 del 9/11/2017 è stata integrata l'adozione con la documentazione relativa alla procedura di VAS;
- con delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 22/03/2018 sono state approvate le controdeduzioni alle osservazioni presentate al Piano Regolatore Portuale per l'ampliamento e la riqualificazione del Porto di Punta Ala e alla contestuale variante al Regolamento Urbanistico.

La Conferenza prende atto che, in data 14.04.2018, il Comune di Castiglione della Pescaia ha inviato la richiesta (prot. reg. n. 213110 del 18/04/2018) di attivazione della Conferenza Paesaggistica, ai sensi dell'art.21 della Disciplina del PIT/PPR, sulla Variante al Regolamento Urbanistico e relativo Piano Regolatore Portuale.

La Conferenza chiarisce che - a seguito del nuovo Accordo, sottoscritto in data 17 maggio 2018 tra Regione e MIBACT - per le Varianti puntuali agli strumenti della pianificazione, non ancora conformati, che interessino Beni Paesaggistici, non si

applica il procedimento della Conferenza Paesaggistica ai sensi dell'art. 21; le varianti infatti sono oggetto di valutazione di coerenza al PIT-PPR nel procedimento urbanistico ordinario definito dalla L.R. n. 65/2014.

La Conferenza fa presente, inoltre, che il nuovo Accordo, non prevedendo norme transitorie, è immediatamente vigente in ogni sua parte dal momento della sottoscrizione, pertanto non dà seguito alla richiesta di procedimento di adeguamento al PIT-PPR della Variante ai sensi dell'art. 21 del PIT/PPR, ed effettua le proprie valutazioni esclusivamente ai sensi dell'art.23 co.3 delle PIR/PPR in merito ai contenuti del PRP.

La Conferenza prende atto che in fase di adozione la Regione Toscana, Settore Pianificazione del Territorio, ha trasmesso 2 contributi di competenza allegando agli stessi i contributi dei seguenti Settori Regionali:

- Settore VIA-VAS
- Settore Genio Civile Toscana Sud
- Settore Tutela della Natura del Mare
- Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti
- Settore Infrastrutture per la logistica
- Secondo contributo del Genio Civile Toscana Sud

Allegati al presente verbale.

La A.C fa presente che in fase di Procedimento preliminare di VAS e Procedimento di VAS sono pervenuti ulteriori contributi di settore.

La Conferenza innanzitutto da lettura del parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo e passa all'esame del PRP rilevando che l'ambito portuale così come individuato nella tavola PR1 è interessato dalle seguenti aree tutelate per la presenza di beni paesaggistici:

- immobili ed aree di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 136 del D.lgs 42/2004:
 - *D.M. 29/04/1959 G.U. 107 del 1959 denominato "Pineta litoranea fra la foce dell'Alma e Punta Ala, sita nell'ambito del comune di Castiglione della Pescaia (Grosseto)" la cui disciplina è contenuta nell'Elaborato 3 B - Sezione 4 del PIT/PPR*
- aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D.lgs 42/2004:
 - *lett. a) "Territori costieri compresi nella fascia di profondità di 300 metri, a partire dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare." la cui disciplina è contenuta nell'Allegato C - Scheda del sistema costiero 7 "Golfo e promontori di Punta Ala e Puntone" del PIT/PPR*

La conferenza chiede chiarimenti in merito a due elaborati di progetto di cui si compone il PRP (art.2):

- *TAVOLA PR12 Vincolo preordinato di esproprio;*
- *TAVOLA PR13 Valorizzazione paesaggio e servizi: Aree esterne al porto;*

che individuano aree, viabilità, impianti, esterni al confine perimetrale dell'area portuale come definita nella tavola PR1, e non oggetto di specifica normativa all'interno delle NTA del PRP.

La A.C. specifica che gli interventi previsti nelle tavole citate non sono da intendersi come progetto del PRP ma come QC ad esso associato, a dimostrazione della interconnessione tra il nucleo di Punta Ala e il Porto.

La Conferenza specifica che la valutazione della stessa attengono esclusivamente agli elaborati che compongono il PRP, pertanto la Conferenza chiede di modificare l'art. 2 delle NTA ai fini di maggior chiarezza.

Inoltre la Conferenza evidenzia che la tavola PR3 "Assetto portuale: Stato di progetto finale esistente+ampliamento" individua esclusivamente – come da legenda - il perimetro dell'ambito e i pontili galleggianti, risultando priva di contenuti in merito allo stato di progetto finale delle aree a terra. La Conferenza, pertanto chiede che la tavola sia integrata con la rappresentazione dello stato di progetto finale delle aree a terra (Aree funzionali, ingombro dei fabbricati esistenti e di progetto, parcheggi, viabilità, aree verdi, quote max dei piazzali, fabbricati ecc.). Nella legenda i fabbricati devono essere individuati utilizzando una stessa denominazione utilizzata nelle NTA al fine di consentire la lettura coordinata delle norme con la tavola di progetto, ad esempio "Area A": "Uffici delle direzione", "Locali tecnici della direzione"...ecc...).

La Conferenza in merito alle destinazioni d'uso chiede che vengano prodotti chiarimenti:

- in merito a la norma 1.4 laddove:

- definisce indicativa e non vincolante l'ubicazione dei manufatti all'interno delle diverse zone e la destinazione d'uso dei singoli fabbricati e stabilisce che le superfici utili massime previste all'interno delle diverse zone con uguale destinazione saranno stabilite in sede di rilascio dei permessi di costruire.
- in riferimento alle altezze massime degli edifici cita la *modellazione planivolumetrica*, in quanto tale modellazione non risulta presente tra gli elaborati di progetti.
- in merito alla norma 3 *"Le SUL in ampliamento che le presenti norme consentono per ciascuna area funzionale costituiscono una mera previsione. La somma complessiva che ammonta a 5000 mq complessivi per le attività direzionale e servizi e cantieristica e a 500 mq complessivi per attività commerciali, come previsto nelle norme di PS e di RU. Resta inteso che i singoli permessi di costruire che verranno rilasciati in fase realizzativa potranno prevedere una diversa riallocazione delle SUL in ampliamento, sempre nel rispetto della previsione massima."*

Per quanto concerne la modifica dell'ambito portuale rispetto all'esistente, la Conferenza prende atto che l'ampliamento interessa un tratto di costa caratterizzato dalla presenza della falesia, come risulta *Relazione geologica di supporto al Piano Attuativo per l'ampliamento e la riqualificazione del porto turistico di Punta Ala* (In prossimità del porto è presente una falesia verticale...) dal *Rapporto ambientale di VAS* (La punta Hidalgo situata a Nord dell'attuale imboccatura del Porto costituisce un elemento morfologico a Falesia battuto dalle mareggiate da Maestrale).

In merito alla presenza della falesia la Conferenza richiama le seguenti prescrizioni della Disciplina dei Beni Paesaggistici del PIT-PPR, approvato con D.C.R. n. 37 del 27 marzo 2015, pubblicata sul B.U.R.T. n.28 del 20/05/2015:

- Prescrizione della Scheda relativa al D.M. 29/04/1959 G.U. 107 del 1959 ricompresa nell'Elaborato 3B - Sezione 4) "l.c.l." *"Sono da escludere tutti gli interventi che possono interferire con la tutela integrale della costa rocciosa, nonché di quella coperta da macchia mediterranea"* collegata all'obiettivo l.a.l. *Salvaguardare i valori naturalistici ed estetico-percettivi della costa a picco sul mare, caratterizzata dalla presenza di balze rocciose e di macchia mediterranea."*;
- Prescrizioni della Scheda del Sistema Costiero 7 Golfo e promontori di Punta Ala e Puntone b' *- Non sono ammessi interventi che possano interferire con la tutela del sistema delle coste rocciose, con particolare riferimento alla conservazione della caratteristica sequenza di poggi, falesie e insenature, fatti salvi gli interventi di messa in sicurezza"*;

Dalla *Relazione "Valutazione della compatibilità paesaggistica dell'intervento"* emerge che: *"L'ampliamento, previsto prevalentemente a mare nell'area antistante l'attuale ingresso al porto, non comporta modificazioni della morfologia della falesia. L'unico impegno di aree a terra è limitato all'allargamento dei piazzali del Cantiere verso Nord in un'area già condizionata dalla presenza dello stesso, si ritiene pertanto che la modifica non comporti significative alterazioni morfologiche"*.

La Conferenza chiede che quanto espresso dalla A.C. sia circostanziato in un'unica relazione "paesaggistica" a integrazione degli elaborati già trasmessi ed eventualmente supportata da studi specifici.

In merito alla qualità degli interventi di trasformazione dell'area portuale la Conferenza richiama:

- le prescrizioni della Scheda del sistema costiero 7 Golfo e promontori di Punta Ala e Puntone e *- Non sono ammessi gli interventi che:*
 - *compromettano gli elementi determinanti per la riconoscibilità dello skyline costiero identitario dell'insediamento di Punta Ala, quali profili consolidati nell'iconografia e nell'immagine collettiva e nello skyline naturale della costa, anche individuati dal Piano e/o dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica;*
 - *modifichino i caratteri tipologici e architettonici di impianto storico del patrimonio insediativo costiero e i caratteri connotativi del paesaggio litoraneo (emergenze naturalistiche e paesaggistiche, manufatti di valore storico ed identitario, trama viaria storica, emergenze geomorfologiche);*

m - (...)

E' ammessa la riqualificazione e l'adeguamento dei porli e approdi esistenti, nonché la modifica degli ormeggi esistenti, definiti al capitolo 5 del quadro Conoscitivo del Masterplan, vigente alla data di approvazione del presente Piano, al fine di dotarli dei servizi necessari per la loro trasformazione in porli e approdi turistici a condizione che:

- *siano privilegiati gli interventi volti al recupero e riuso del patrimonio portuale esistente,*

- sia assicurata l'integrazione paesaggistica degli interventi con le specificità dei luoghi, con i caratteri storici e ambientali del sistema costiero, tenendo conto delle relazioni figurative e dimensionali con gli insediamenti a cui sono connessi;
- sia mantenuta l'accessibilità e la fruizione pubblica e la permanenza di funzioni tradizionali di servizio legate all'insediamento portuale favorendo le attività che preservano l'identità dei luoghi e la fruizione pubblica da parte delle comunità locali;
- gli interventi concorrano alla qualità dei waterfront e non impediscano i varchi e le visuali panoramiche verso il mare, che si aprono dai tracciati e dai punti di belvedere, riconosciuti dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, accessibili al pubblico;
- sia garantita la coerenza rispetto alle dinamiche di trasporto dei sedimenti, evitando nuove strutture a mare in grado di provocare fenomeni di erosione costiera;
- sia garantita la tutela degli ecosistemi costieri;
- le opere di difesa portuali e le attrezzature di servizio siano progettate tenendo conto della necessità di tutelare la relazione visiva con il mare e con la naturalità costiera;
- siano privilegiate, per i pontili, le strutture galleggianti a basso impatto visivo e sia salvaguardata la singolare conformazione geomorfologica della costa.

- le prescrizioni della Scheda relativa al D.M. 29/04/1959 G.U. 107 del 1959 ricompresa nell'Elaborato 3B - Sezione 4 del PIT/PPR

3.c.4. Gli interventi di trasformazione urbanistico ed edilizia sono ammessi a condizione che:

- siano mantenuti i coni e i bersagli visivi (fondali, panorami e skylines);
- siano mitigati gli effetti di frattura indotti dagli interventi infrastrutturali, sul paesaggio;
- siano armonici per forma, dimensioni, orientamento, con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto territoriale;
- sia garantita qualità insediativa attraverso un'articolazione equilibrata tra spazi aperti e costruito con particolare riferimento alla qualità progettuale degli spazi di fruizione collettiva;
- le nuove aree di sosta e parcheggio, elaborate sulla base di progetti di integrazione paesaggistica, non compromettano l'integrità della percezione visiva da e verso la città storica e le emergenze, garantendo il mantenimento di ampie superfici permeabili;
- sia mantenuta l'accessibilità ai luoghi da cui è possibile godere delle visuali a maggiore panoramicità.

3.c.6. Non sono ammessi gli interventi che trasformino i manufatti temporanei in volumetrie edificate

3.c.7. Non sono ammessi interventi che possano impedire o limitare gli accessi pubblici al mare

La conferenza chiede che siano predisposti elaborati meta progettuali che in considerazione delle prescrizioni sopra citate illustrino la qualità dello spazio di relazione tra il fronte portuale ed il mare, con particolare riferimento agli interventi di ampliamento e sopraelevazione dei fabbricati previsti dal PRP.


La Conferenza rileva infine che il parere espresso dalla competente Soprintendenza e allegato al presente verbale viene espresso ai fini delle valutazioni di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del Codice.

Conclusioni

La Conferenza aggiorna i propri lavori ad una prossima seduta al fine di acquisire da parte della A.C. gli elaborati integrativi richiesti in linea con quanto sopra espresso.

La Conferenza conclude i lavori alle ore 13:30


per la Regione Toscana
Ing. Aldo Iannelli



per il Comune di Castiglione della Pescaia
Ing. Donatella Orlandi



per la Provincia di Grosseto
arch. Lucia Gracili



Oggetto : Castiglione della Pescaia (GR) - Loc. Punta Ala - Prot. n. 16848 del 19.06.2018 -

Da: mbac sabap-si <mbac-sabap-si@mailcert.beniculturali.it>

Rispondi A : mbac sabap-si <mbac-sabap-si@mailcert.beniculturali.it>

Data : 20-06-2018

A : regionetoscana@postacert.toscana.it, comune.castiglione.pescaia@legalmail.it

Corpo messaggio:

null

Allegati:

Castiglione della Pescaia (GR) - Loc. Punta Ala - Prot. n. 16848 del 19.06.2018 -.pdf



Siena, 19 GIU. 2018

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER
LE PROVINCE DI SIENA, GROSSETO, AREZZO

Via di Città 138/140 - 53100 SIENA

Tel: centralino +39 0577 248111 - fax +39 0577 270245

E-mail: sabap-si@beniculturali.it - PEC: mbac-sabap-si@mailcert.beniculturali.it

Sito internet: www.sabap-siena.beniculturali.it

Alla Regione Toscana
Direzione Urbanistica e Politiche Abitative
Settore Tutela, Riqualificazione
e Valorizzazione del paesaggio
regionetoscana@postacert.toscana.it

Al Comune di
Castiglione della Pescaia
Settore Pianificazione e Gestione del Territorio
comune.castiglione_pescaia@legalmail.it

Prot. n. 16848 Allegati

Plan. 34.10.04/43

OGGETTO: Comune di Castiglione della Pescaia (GR) - Loc. Punta Ala

Ambito tutelato ai sensi della parte III del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio con DM 03/07/1962.

Piano regolatore Portuale per l'ampliamento e la riqualificazione del Porto di Punta Ala e contestuale Variante al Regolamento Urbanistico

Proponente:

Convocazione Conferenza dei servizi decisoria ex art. 23 della Disciplina del PIT, con Valenza di Piano Paesaggistico

In riferimento alla nota pervenuta il 31.05.2018 via PEC e acquisita al ns. prot. 15216 del 01.06.2018, nella quale si convoca la Conferenza dei Servizi in oggetto;

ESAMINATA la documentazione inviata con nota prot. 9421 del 14/04/2018 acquisita al ns. prot. 11297 del 30.04.2018;

VERIFICATE le disposizioni contenute nel Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana con valenza di Piano Paesaggistico (approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 37 del 27 marzo 2015), in merito all'ambito in oggetto;

VERIFICATI i contenuti del provvedimento di tutela e in particolare la prescrizione 1.c.1 che prevede che "sono da escludere tutti gli interventi che possono interferire con la tutela integrale della costa rocciosa" e la prescrizione "e la prescrizione" e la prescrizione 3.c.3. secondo cui "sono ammessi interventi di trasformazione del patrimonio edilizio di interesse architettonico di Punta Ala a condizione che siano coerenti con l'impianto originario per soluzioni formali, tecniche e materiali, caratteri tipologici, finiture esterne e cromie; siano conservati i valori identitari dello skyline dell'insediamento costiero e le visuali che si aprono dai tracciati e dal mare; contribuiscano ad assicurare una maggiore qualificazione architettonica e coerenza paesaggistica del medesimo, delle aree pertinenziali; non alterino la coerenza e la leggibilità dell'unitarietà di impianto";

SENTITO il parere in materia di tutela paesaggistica del dott. Matteo Miletto, funzionario competente per il Comune di Grosseto, di seguito riportato:

"Esaminate le caratteristiche tecniche dell'intervento in oggetto e accertato che non sono interessati beni di interesse archeologico sottoposti a provvedimenti dichiarativi (artt. 12 e 13 D. Lgs. 42/04), quest'Ufficio comunica il suo nulla osta alla realizzazione delle opere di scavo.

Tuttavia, considerato il rischio archeologico della zona interessata dai lavori, localizzata a poche centinaia di metri dall'area di Capo Sparviero, tutelata con vincolo diretto DM 10/06/2011 (vd. da ultimo, B. Aranguren, L. Cappuccini, M. Cygielman et al., Attività metallurgiche nell'età del bronzo. Primi dati dal sito di Capo Sparviero (Punta Ala, GR), in L'Etruria dal paleolitico al Primo Ferro, Atti del X Incontro di Studi Preistoria e protostoria in Etruria (Valentano, Pitigliano 2010), Milano 2012, pp. 331-340 con bibliografia precedente), si subordina il rilascio del nulla osta di competenza alla condizione che tutte le operazioni di scavo previste dal progetto vengano sottoposte a sorveglianza archeologica.

Tutte le attività di scavo dovranno essere eseguite alla presenza di un archeologo professionista, il cui curriculum dovrà essere preventivamente approvato da questa Soprintendenza, a totale carico della committenza. Suddetto professionista provvederà alla sorveglianza archeologica, allo scavo manuale delle eventuali strutture o stratigrafie di interesse archeologico, alla redazione della relazione di scavo, della documentazione grafica e fotografica, al recupero degli eventuali reperti mobili, al loro lavaggio e sistemazione in idonei contenitori, alla loro classificazione preliminare nonché alla documentazione grafica dei reperti più significativi.

Resta comunque inteso che, qualora durante i lavori si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente in materia (artt. 90 e ss. del D. Lgs. 42/2004, artt. 822, 823 e 826 del Codice Civile, art. 733 del Codice Penale), di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore quest'Ufficio, il Sindaco o l'Autorità di Sicurezza competente per territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti. Nell'eventualità di rinvenimenti archeologici, inoltre, potrà determinarsi la necessità di modificare in modo anche sostanziale il progetto, nonché di effettuare indagini archeologiche approfondite, a carico del richiedente, finalizzate alla documentazione delle eventuali emergenze archeologiche e ai relativi interventi di tutela.

Si ricorda che il professionista dovrà contattare il Funzionario Archeologo responsabile di zona sottoindicato, almeno 20 giorni prima che inizi lo scavo e giornalmente inviargli le risultanze del lavoro e degli eventuali approfondimenti richiesti da parte di quest'Ufficio. Le comunicazioni dovranno essere trasmesse per completezza degli atti anche all'indirizzo di posta elettronica della Soprintendenza. La relazione finale dovrà essere redatta secondo gli standard ministeriali e il professionista dovrà attenersi ai principi e ai contenuti del Codice Etico del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo entrato in vigore il 28 luglio 2011 e consultabile sul sito internet www.beniculturali.it/mibact/multimedia. La documentazione di scavo sarà redatta e consegnata secondo le norme stabilite da questo Ufficio, consultabili sul sito web.

La presente nota dovrà essere comunicata al professionista che dovrà prendere contatti lo scrivente Ufficio al fine di concordare le modalità di lavoro."

si esprime, limitatamente alla compatibilità paesaggistica delle opere di progetto presentate, **PARERE FAVOREVOLE** ai sensi dell'art. 146 del Codice, con le seguenti prescrizioni:

- **Area A. Uffici della direzione:** non dovrà essere previsto alcun ampliamento in pianta e la sopraelevazione della parte a due piani potrà essere realizzata solo a seguito di progetto di adeguata qualità architettonica che rispetti i caratteri dell'edificio esistente: per mantenere l'attuale equilibrio della tipologia architettonica la sopraelevazione dovrà presentare una diversificazione di materiali o cromie che si integri col contesto ma che preservi la percezione visiva fra la porzione attualmente a tre piani (con carattere di "torretta") e il corpo allungato adiacente.

- **Area A. Locali tecnici della Direzione:** non dovrà essere previsto alcun ampliamento in pianta e la sopraelevazione potrà essere realizzata solo a seguito di progetto di adeguata qualità architettonica che rispetti i caratteri dell'edificio esistente, fino all'altezza attuale dell'adiacente palazzina a due piani,

- **Area F. Servizi igienici:** i nuovi servizi non dovranno avere altezza superiore a quella dei magazzini attualmente presenti sulla diga foranea.

- **Aree C e G. Magazzini ed autorimesse:** gli interventi di ristrutturazione ed adeguamento funzionale dovranno preservare le caratteristiche esistenti relativamente all'aspetto esteriore. I magazzini attualmente esistenti lungo la diga foranea non dovranno subire modifiche esterne, mentre autorimesse, box e magazzini da realizzare lungo l'ampliamento della diga dovranno presentare la medesima altezza dei magazzini attuali (inferiore alla sommità delle opere di difesa) e caratteristiche simili.

- **Area G. Cabine elettriche:** la realizzazione di nuove cabine elettriche di trasformazione da realizzarsi nella zona di raccordo fra la diga foranea e il prolungamento della stessa dovrà avere un'altezza non superiore alla sommità delle opere di difesa e adottare soluzioni progettuali in linea con le altre opere in adiacenza.

- **Yacht Club:** l'incremento delle volumetrie da realizzarsi nella misura massima del 20% della SUL (e comunque non maggiore di 70 mq) dovranno essere adeguate alle caratteristiche architettoniche e dei componenti dell'esistente.

- **Area Zona Nord:** non dovrà essere previsto alcun ampliamento in pianta e la sopraelevazione potrà essere realizzata solo a seguito di progetto di adeguata qualità architettonica che rispetti i caratteri dell'edificio esistente, fino all'altezza attuale dell'adiacente palazzina a due piani.

- **Area M:** Gli edifici da destinare ad attività commerciali dovranno presentare un'altezza inferiore alla sommità delle opere di difesa.



- **Area N. Area di raccordo della diga foranea:** i locali commerciali dovranno presentare un'altezza inferiore alla sommità delle opere di difesa.
- **Opere di difesa. Prolungamento della diga foranea esistente.** L'altezza massima della diga progettata in ampliamento dovrà rispettare la quota della diga esistente. I massi guardiani di cui è attualmente costituito il braccio che viene demolito dovranno essere utilizzati come elementi sommitali (a vista) dell'ampliamento da realizzare.


Si specifica che tale parere è espresso esclusivamente in relazione al Piano regolatore Portuale per l'ampliamento e la riqualificazione del Porto di Punta Ala, rimanendo esclusa la Variante al Regolamento Urbanistico, per cui si rimane in attesa di convocazione di Conferenza ex art. 21 della Disciplina del PIT.

Si comunica che la Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. è l'arch. Giuseppina Clausi (Via di Città nn. 138/140, Siena; tel. 0577/248111) e il, alla quale gli aventi diritto, ai sensi degli artt. 7 e 9 della citata legge, possono riferirsi per eventuali e ulteriori chiarimenti e che il funzionario competente in materia di tutela archeologica è il dott. Matteo Milletti.

Avverso al presente atto, le Amministrazioni statali, regionali o locali, coinvolte nel procedimento possono chiedere il riesame amministrativo ai sensi dell'art. 12, comma 1 bis del D. Legge n. 83 del 31.05.2014, convertito in Legge n. 106 del 29.07.2014.

Sc. 0577/248111

GC/MM



IL SOPRINTENDENTE
Arch. Anna Di Bene



Al Responsabile del procedimento del Comune di
Castiglione della Pescaia
Ing. Donatella Orlandi

e p.c. Alla Provincia di Grosseto
Settore Pianificazione Territoriale

Alla Direzione Urbanistica e Politiche abitative

Oggetto: Comune di Castiglione della Pescaia (GR)

L.R. 65/2014, artt. 32 e 111 – Piano Regolatore Portuale del Porto di Punta Ala e contestuale variante semplificata al Regolamento Urbanistico – INTEGRAZIONE ADOZIONE

Contributo ai sensi dell'art. 53 della L.R. 65/2014

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 31/07/2017 il Comune di Castiglione della Pescaia ha adottato il PRP di Punta Ala, ai sensi dell'art. 111 della L.R. 65/2014, e la contestuale variante semplificata al RU, ai sensi dell'art. 32 della L.R. 65/2014.

L'avviso di adozione è stato pubblicato sul BURT n. 34 del 23/08/2017.

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 90 del 9/11/2017 l'Amministrazione ha integrato la suddetta adozione e ripubblicato sul BURT n. 48 del 29/11/2017.

Il presente contributo viene formulato, ai sensi dell'art. 53 della L.R. 65/2014, al fine di evidenziare alcuni elementi da approfondire per ottenere una maggior coerenza con gli atti della programmazione e pianificazione territoriale regionale.

Si ricorda che sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 28, parte prima, del 20 maggio 2015 è stata pubblicata la deliberazione del Consiglio regionale n. 37 del 27 marzo 2015 "Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio)".

La disciplina dei beni paesaggistici è parte integrante del P.I.T. e pertanto l'Amministrazione comunale dovrà verificare la compatibilità delle trasformazioni e delle azioni previste dal procedimento in oggetto con la suddetta integrazione.

Il Comune di Castiglione della Pescaia è dotato di Piano Strutturale approvato con D.C.C. n. 2 del 22/01/2010 e di Regolamento Urbanistico approvato con D.C.C. n. 57 del 31/07/2014.

A seguito della vigenza della L.R. 65/2014 ricade pertanto nella fattispecie di cui all'art. 222 "Disposizioni transitorie generali e disposizioni specifiche per i comuni dotati di regolamento urbanistico vigente alla data del 27 novembre 2014" secondo cui "...1. (Abrogato). 2. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, il comune avvia il procedimento per la formazione del nuovo piano strutturale.

2 bis. *Nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, i comuni dotati di regolamento urbanistico vigente alla data del 27 novembre 2014, possono adottare ed approvare varianti al piano strutturale e al regolamento urbanistico che contengono anche previsioni di impegno di suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, come definito dall'articolo 224, previo parere favorevole della conferenza di copianificazione di cui all'articolo 25.*



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Urbanistica e Politiche Abitative

Settore Pianificazione del Territorio

2 ter. Per i comuni dotati di regolamento urbanistico vigente alla data del 27 novembre 2014, decorso il termine di cui al comma 2, non sono consentiti gli interventi di cui all'articolo 134, comma 1, lettere a), b), b bis), f) ed l), fino a quando il comune non avvii il procedimento per la formazione del nuovo piano strutturale. Sono comunque ammessi gli interventi previsti nelle varianti approvate ai sensi del comma 2 bis, gli interventi edilizi consentiti alle aziende agricole, gli interventi previsti da piani attuativi approvati e convenzionati; sono altresì ammessi gli interventi convenzionati comunque denominati la cui convenzione sia stata sottoscritta entro il termine di cui al comma 2...".

Rispetto a quanto indicato al punto 3) della "Relazione generale", non risultano allegate alla documentazione trasmessa la Tav. n. 2a di RU "Stato sovrapposto di Punta Ala – Ovest" e le Tavole n. 2 di RU (Stato attuale, sovrapposto e variato).

Anche al fine degli adempimenti di cui all'art. 21 della Disciplina del PIT/PPR, se ne richiede la trasmissione con particolare riferimento alla Tav. n. 2a nella quale siano ben evidenziate le modifiche apportate.

A tal proposito occorrono chiarimenti in merito alla localizzazione della nuova "Zona scuola vela" – F4.1 – art. 14 c. 5 lett. A1).

Con riferimento all'art. 13 "Zone di riqualificazione produttiva" occorre valutare la sostenibilità della nuova costruzione nell'area D3 in loc. Fornino, "anche mediante ampliamento degli edifici esistenti", per un massimo di 800 mq di SUL, in quanto trattasi di area pinetata nella quale l'intervento potrebbe andare a modificare ulteriormente il disegno urbanistico del Quaroni. Occorrono inoltre le opportune verifiche con il dimensionamento del RU e del PS.

In applicazione di quanto previsto dal "Regolamento Informazione e partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio. Funzioni del garante dell'informazione e della partecipazione." (pubblicato sul BURT n. 5 del 17/2/2017) si prega di voler trasmettere all'Ufficio del Garante (email: ufficiogarante@regione.toscana.it) il Rapporto del garante comunale allegato alla Delibera di adozione e/o approvazione e, nella fase di avvio, il Programma delle attività inerenti allo strumento urbanistico.

Si allegano infine i seguenti contributi:

- Settore Infrastrutture per la logistica
- Genio Civile Toscana sud
- Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti

Il Settore pianificazione del territorio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento ed approfondimento in merito.

Si informa che i referenti regionali della pratica sono:

- Arch. Luca Signorini tel. 055-438 5229 e-mail luca.signorini@regione.toscana.it

Responsabile della P.O. Strumenti della Pianificazione regionale e comunale, Copianificazione, Attuazione della Legge Regionale sul Governo del Territorio – Toscana Sud Ovest.

- Arch. Paola Pelliccia tel. 055-438 3776 e-mail paola.pelliccia@regione.toscana.it

Funzionario referente dell'istruttoria regionale

Cordiali saluti,

Il Responsabile del Settore
Arch. Marco Carletti

ls/pp



Allegati

Risposta al foglio del 27/11/2017

Numero AOOGR T/568818

Oggetto: Comune di Castiglione della Pescaia (GR)

L.R. 65/2014, art. 32 – Piano Regolatore Portuale del Porto di Punta Ala e contestuale variante semplificata al Regolamento Urbanistico - ADOZIONE. **Contributo di settore.**

Al Responsabile del Settore
Pianificazione del territorio

In relazione all'oggetto, si riportano di seguito i contributi relativi alle componenti ambientali di competenza del Settore scrivente, idonei ad incrementare il quadro conoscitivo e le indicazioni necessarie, ai fini della coerenza e compatibilità con gli atti della programmazione e pianificazione regionale. Tali contributi rivestono carattere generale e sono applicabili a tutti i procedimenti attivati ai sensi dell'art. 17, 19 o 25 della L.R. n. 65 del 10/11/2014. Sarà nostra cura comunicare tempestivamente eventuali modifiche al quadro normativo alla base degli stessi contributi.

COMPONENTE ATMOSFERA

La gestione della qualità dell'aria ai fini della tutela della risorsa, di competenza delle Regioni secondo quanto previsto dai disposti del D.Lgs. 155/2010, si attua sulla base della suddivisione del territorio regionale in zone e agglomerati in base ai livelli di qualità dell'aria rilevati dalla rete di monitoraggio.

Questa competenza si attua in accordo con quanto previsto dalla Legge regionale 9/2010 "Norme per la tutela della qualità dell'aria" che nel dettaglio ripartisce le competenze in materia tra le Amministrazioni locali.

Con le Deliberazioni 964/2015 e 1182/2015 è stata effettuata la zonizzazione citata e sono stati individuati i Comuni che presentano criticità relativamente ai valori di qualità dell'aria misurati e per tale motivazione sono tenuti all'elaborazione di appositi Piani di Azione Comunale (PAC).

Nell'elaborazione di questi piani, tutti i Comuni individuati devono prevedere interventi strutturali, cioè interventi di natura permanente finalizzati al miglioramento nonché al mantenimento della qualità dell'aria ambiente attraverso la riduzione delle emissioni antropiche nell'atmosfera. Inoltre tra questi Comuni, quelli indicati dall'allegato 3 della predetta DGR 1182/2015, devono prevedere anche interventi contingibili di natura transitoria, da porre in essere solo nelle situazioni a rischio di superamento dei valori limite, finalizzati a limitare il rischio dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite dalla normativa nazionale, attraverso la riduzione delle emissioni antropiche nell'atmosfera.

I Comuni sottoposti agli obblighi citati sono:

Arezzo, Grosseto, Livorno, Pisa, Bientina, Casciana Terme Lari, Cascina, Castelfiorentino, Castelfranco di Sotto, Crespina, Empoli, Fauglia, Fucecchio, Montopoli in Val d'Arno, Ponsacco, Pontedera, S. Croce

sull'Arno, S. Maria a Monte, S. Miniato, Vinci, Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano, Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Firenze, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto, Fiorentino, Signa, Altopascio, Buggiano, Capannori, Chiesina Uzzanese, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecarlo, Montecatini-Terme, Pescia, Lucca, Pieve a Nievole, Ponte, Buggianese, Porcari, Uzzano, Agliana, Carmignano, Montale, Montemurlo, Pistoia, Poggio a Caiano, Prato, Quarrata, Serravalle Pistoiese, Figline e Incisa Valdarno, Montevarchi, Reggello, San, Giovanni Valdarno, Terranuova Bracciolini, Camaiore, Viareggio, Carrara, Massa e Piombino.

I Comuni di cui sopra adeguano agli interventi inseriti nei propri PAC i rispettivi regolamenti edilizi, i piani urbani della mobilità ed i piani urbani del traffico e, ove ne sia prevista l'adozione, i piani degli orari.

Per tutte le altre realtà territoriali in cui i livelli degli inquinanti rispettano i valori limite di qualità dell'aria, occorrerà garantire che, nelle trasformazioni del territorio, vengano adottate le misure necessarie a preservare la migliore qualità dell'aria ambiente.

Si ricorda che il Piano Ambientale e Energetico Regionale (PAER), per esigenze di tutela della risorsa aria, individua aree non idonee e criteri di installazione per impianti termici che utilizzano biomasse.

COMPONENTE ENERGIA

Va innanzitutto premesso che lo strumento urbanistico, che ha un periodo applicativo di svariati anni e effetti sul territorio permanenti, si deve inevitabilmente rapportare a un sistema energetico entrato da pochi anni in una profonda trasformazione. Si riassume lo scenario di natura energetica con cui lo strumento urbanistico si confronta o dovrà confrontarsi:

- 1. costi ambientali ed economici crescenti per l'energia prodotta da fonti fossili in grandi centrali lontane dalle aree residenziali+ necessità urgente di contrarre le emissioni in atmosfera climalteranti (in particolare CO2);*
- 2. quindi necessità di abbattere i consumi e di moltiplicare, anche nel tessuto urbano, la produzione di energia da fonti rinnovabili.*

Dopo la strategia UE al 2020 (Consiglio Europeo 08/03/2007: 20% di riduzione consumi, 20% di riduzione emissioni, 20% produzione da fonti rinnovabili) il Consiglio Europeo 23/10/2014 ha individuato la Strategia UE 2030:

- al 2030 riduzione almeno del 40% di gas serra (rispetto ai livelli del 1990);
- al 2030 almeno il 27% dei consumi energetici da rinnovabili;
- al 2030 (obiettivo indicativo) almeno il 27% di riduzione consumi rispetto alle proiezioni attuali.

Mentre la Commissione Europea nella Energy Roadmap 2050 (Communication from the Commission COM/2011/0885) mira a un calo del 85% delle emissioni di CO2 del settore energetico.

Ad oggi sono stati formalizzati anche obiettivi di dettaglio nelle direttive 2009/28/CE sulle rinnovabili, 2009/29/CE sulle emissioni in atmosfera, 2010/31/CE sulla prestazione energetica nell'edilizia, 2012/27/UE sull'efficienza energetica, ed in particolare i seguenti:

- per l'efficienza energetica degli edifici (L. 90/2013): entro 31/12/2020 edifici di nuova costruzione "a energia quasi zero" e riqualificazione edifici esistenti;
- per le fonti rinnovabili (DM 15/03/2012 "Burden sharing"): quota obbligatoria di consumo da rinnovabili al 2020 per l'Italia 17%, Toscana 16,5% di sole rinnovabili termiche ed elettriche). Il mancato raggiungimento di tale quota minima comporta sanzioni per l'ente territoriale.

Ma se lo strumento in analisi ha incidenza oltre il 2020, come di norma succede negli atti di Governo del Territorio, il medesimo dovrà tarare le proprie politiche non sul minimo al 2020 bensì sugli obiettivi UE al 2030 e al 2050. A tal proposito si rimanda a quanto riportato nell'introduzione al Piano Ambientale ed Energetico Regionale 2015.

Gli obiettivi predetti si presentano di difficile conseguimento e richiedono particolare impegno su più fronti, con l'utilizzo simultaneo di una pluralità di opzioni tecnologiche riguardanti sia l'abbattimento dei consumi del tessuto urbano sia la produzione diffusa di energia a emissioni fortemente ridotte.

Meccanismi già individuati (in ambito Europeo, nazionale, regionale) per il perseguimento degli obiettivi succitati.

Per semplicità di analisi li dividiamo in :

- a) Meccanismi per l'edilizia sostenibile
- b) Meccanismi per la realizzazione delle altre infrastrutture energetiche

Si dettaglia quindi di seguito alcuni dei meccanismi normativi succitati di cui lo strumento urbanistico deve tenere conto, con alcune indicazioni sul loro impatto territoriale:

al) Prescrizioni minime di efficienza energetica per i nuovi edifici e le manutenzioni straordinarie, emanate nel recepimento della DIR 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia.

La Direttiva 2010/31/UE è il punto di riferimento attuale sulla qualità energetica in edilizia. La Direttiva dà due criteri diretti, di cui i Comuni devono tenere conto: entro il 2020 (entro il 2018 nel caso di edifici pubblici) i nuovi edifici dovranno avere un consumo energetico "quasi zero"; contemporaneamente tramite il sistema delle ristrutturazioni dovrà congruamente aumentare la prestazione energetica del tessuto edilizio esistente.

In applicazione della Direttiva con la Legge 90/2013 è stato aggiornato il Dlgs 192/2005 e varato il DM 26/06/2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici"

Lo strumento urbanistico deve innanzitutto richiamare gli obblighi dettati dalla normativa vigente (i requisiti minimi stabiliti in applicazione del Dlgs 192/2005).

Lo strumento potrebbe anche chiedere requisiti più stringenti: va però considerato che la recente normativa nazionale, su impulso della UE, è, diversamente che in passato, assai stringente.

All'Ente locale spetta il fondamentale compito di permettere, nel rispetto dei valori dei singoli territori, le trasformazioni edilizio/tecnologiche che consentano il conseguimento di tali target qualitativi. Rileva al riguardo segnalare che le prescrizioni di cui sopra non sono di possibile conseguimento senza una progettazione (anche) urbanistica adeguata.

Si pensi ad es. al c.d. "diritto al sole": illuminazione naturale e assenza di ombreggiamenti che tagliano la produttività degli impianti solari. O alla possibilità di intervenire con forti coibentazioni ed installazione di tetti ventilati o c.d. freddi.

Si pensi alla previsione o predisposizione di reti di teleriscaldamento da associarsi a impianti a fonti rinnovabili o ad alta efficienza.

Si ricorda infine il problema fondamentale dato dalla debolezza dei controlli edilizi sul rispetto delle prescrizioni di tale normativa (oggi il DM 26/06/2015).

a2) Prescrizioni minime di fonti rinnovabili riscritte dal DLGS 28/2011 art.11, nel caso di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti.

Si ricorda che l'inosservanza di tali prescrizioni comporta, ai sensi del dlgs 28/2011, il diniego del rilascio del titolo edilizio.

Per il dlgs 28/2011 l'"edificio di nuova costruzione" è quello la cui richiesta di titolo edilizio è stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del dlgs (29 marzo 2011); "edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante" è l'edificio demolito e ricostruito, o l'edificio di SUL > 1000mq soggetto a ristrutturazione integrale dell'involucro.

L'art. 11 e l'allegato 3 di tale DLgs sono ad oggi il cardine di una disciplina complessiva sul tema: eventuali obblighi previsti dai Comuni sulla stessa materia dovevano essere adeguati entro 180 gg dalla data di entrata in vigore del dlgs 28/2011. Se non adeguati sono già decaduti da tempo.

Si nota che non basta più documentare l'impossibilità tecnica a ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di fonti rinnovabili: tale non ottemperanza fa scattare obblighi sostitutivi maggiori sull'efficienza energetica (vedi Allegato 3 al dlgs 28/2011).

Lo strumento urbanistico deve innanzitutto essere coerente con il dettato del Dlgs 28/2011, evitando prescrizioni diverse nella stessa materia.

Gli obblighi si applicano anche nei Centri Storici, con riduzione del 50% (art. 11 del dlgs 28/2011). Lo strumento urbanistico ha però il fondamentale compito di individuare gli ulteriori immobili, oltre a quelli già notificati, il cui valore storico-artistico li sottrae agli obblighi del Dlgs 28/11 (art. 11 del dlgs 28/2011).

Lo strumento ha poi alcuni spazi residui sugli obblighi di FER negli edifici, relativamente agli interventi edilizi non contemplati dal dlgs 28/11: in particolare si potrebbero ipotizzare target anche per ristrutturazioni integrali degli immobili <1000mq.

L'ente locale ha soprattutto il difficile compito di assicurare la realizzabilità tecnica degli interventi: ad es. per realizzare il fotovoltaico servono tetti idonei, ampie superfici, e il sopracitato "diritto al sole"; mentre le pompe di calore richiedono spazi adeguati e una installazione corretta sia per l'aspetto estetico-percettivo sia per evitare ricadute negative (rumore, calore) sull'immediato intorno.

b1) Incentivi pubblici ai privati per piccoli impianti a fonti rinnovabili. Incentivi statali su Fotovoltaico e altre fonti rinnovabili.

La politica di governo del territorio dovrebbe fornire delle localizzazioni ed occasioni ad hoc per permettere ai privati di usufruire degli incentivi che la pubblica amministrazione dà a chi produce energia da rinnovabili.

Varie esperienze sono state già svolte in Italia. In Emilia Romagna gli strumenti urbanistici devono obbligatoriamente destinare a questi scopi specifiche aree. In Toscana ci sono esperienze come "un ettaro di cielo" e simili.

In caso di interventi di trasformazione del territorio con volumetria rilevante va necessariamente verificata la possibilità della contemporanea installazione di impianti da FER di dimensione adeguata ai consumi previsti per l'area.

b2) Realizzazioni di impianti e connesse reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento.

Il dlgs 102/2014 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica) considera il collegamento alle reti di teleriscaldamento/teleraffrescamento efficienti uno strumento valido per la riduzione complessiva dei consumi energetici.

La realizzazione di tali reti avviene con un coerente disegno degli atti di governo del territorio; una scelta in tal senso deve considerare che l'impianto di produzione di calore deve essere localizzato non troppo distante dall'area fornita.

Politica lungimirante potrebbe essere quella di lasciare comunque spazi sufficienti per adeguati sviluppi delle infrastrutture di rete.

b3) Realizzazioni di impianti a fonte rinnovabile non direttamente connessi alle esigenze energetiche di un edificio.

Si danno di seguito alcune indicazioni, certamente non esaustive, in merito:

- La legge nazionale stabilisce il principio della compatibilità di massima degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile con le aree agricole (dlgs 387/2003 art. 12 comma 7).
- Sono state pubblicate, in GU 18 settembre 2010, n. 219 le Linee Guida Nazionali sulle Fonti Rinnovabili (D.M. 10/09/2010). Dal 2 gennaio 2011 si applicano anche in Toscana pur in presenza di normativa regionale difforme. Per le stesse Linee Guida solo la Regione può stabilire divieti assoluti, in atti di pianificazione o programmazione, per determinate aree all'installazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (paragrafo 1.2 delle Linee Guida). Esse stabiliscono anche i parametri che l'Amministrazione deve seguire per verificare l'idoneità di un'area a determinati impianti.
- Il 10/02/2015 è stato definitivamente approvato il PAER (Piano Ambientale ed Energetico Regionale). Il piano oltre a stabilire indirizzi generali sulla realizzazione degli impianti, contiene negli allegati l'individuazione delle aree non idonee alla installazione di specifici impianti a biomassa, impianti eolici e richiama l'individuazione delle aree non idonee al fotovoltaico a terra, già effettuata dalla l. 11/2011, modificata dalla l. 56/2011 e completata dalla Delib. C.R. 26/10/2011 n. 68.
- Negli allegati sono inoltre individuati criteri di installazione per gli stessi impianti eolici e a biomasse. Mentre sugli impianti fotovoltaici a terra e gli impianti fotovoltaici su frangisole il Consiglio Regionale aveva già individuato criteri di installazione con Deliberazione 11/02/2013 n. 15.
- Lo strumento comunale, in presenza di questo quadro generale, non deve operare tramite divieti specifici alla installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile in determinate aree del territorio di competenza, poiché sarebbe a rischio di illegittimità. In materia di aree non idonee richiamerà la legge regionale, i suoi atti attuativi, nonché il PAER.
- Lo strumento comunale può però fornire indicazioni, dettare congrue modalità di inserimento, stabilire specifiche qualitative su zone determinate, che anche gli impianti a fonte rinnovabile dovranno rispettare. Nel caso di tipologie di impianti FER sui quali la Regione ha già determinato criteri di inserimento le indicazioni di cui sopra dovranno qualificarsi come specificazioni/integrazioni a quanto determinato dalla Regione.
- Lo strumento urbanistico comunale può anche individuare zone in cui dovrebbero concentrarsi per le caratteristiche dell'area, determinati grandi/medi impianti da fonte rinnovabile; tale individuazione dovrà essere coerente con quanto dettato dalla LR 11/2011 e dal PAER in materia di aree non idonee, nonché dal PPT- piano paesaggistico.

COMPONENTE RUMORE

Con riferimento alle procedure di cui agli articoli 17, 19 o 25 della L.R. n.65/2014, si fa presente che i Comuni devono adempiere alle prescrizioni contenute nell'art. 7 (Adeguamento degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali) della legge regionale 89/98 come di seguito riportato:

“1. I Comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici con il piano di classificazione acustica entro 12 mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 5 comma 5, lettera b).

2. I piani strutturali, il cui procedimento di formazione, ai sensi della L.R. n. 65/2014, sia

avviato successivamente all'adozione del piano di classificazione acustica devono essere adeguati con esso.

2 bis. In attuazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 2, della L. 447/1995, i comuni adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale disciplinando, in particolare, le modalità di controllo sul rispetto delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)".

Gli indirizzi per il suddetto adeguamento sono dettati dagli artt. 13 e 14 del Regolamento di attuazione della legge regionale 89/98 approvato con DPGR n. 2/R/2014, unitamente all'Allegato 3 dello stesso Regolamento.

La Giunta Regionale Toscana con delibera n. 526 del 01/07/2013 ha approvato la copia informatica dei piani di classificazione acustica vigenti ai sensi dell'articolo 24, comma 2 della L.R. n. 39/2011. Tali piani sono scaricabili dalla Cartoteca regionale al seguente indirizzo: <http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cartoteca.html>.

COMPONENTE RADIAZIONI NON IONIZZANTI E IONIZZANTI

Inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza – fasce di rispetto elettrodotti

La normativa in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza (frequenza di rete 50 Hz) stabilisce che all'interno di determinate fasce di rispetto per gli elettrodotti, le sottostazioni e le cabine di trasformazione, "non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore." (l. 36/2001, art 4 comma 1, lettera h).

Il DPCM 08/07/2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti" prevede all'articolo 6 che i gestori delle linee elettriche comunichino alle autorità competenti, tra le quali i Comuni interessati, l'ampiezza delle fasce di rispetto. Si fa presente che la stragrande maggioranza degli elettrodotti fa capo a Terna Spa e RFI Spa.

Il DM 29/05/2008 "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti" indica le modalità di calcolo della fascia di rispetto tridimensionale esatta, basata sull'obiettivo di qualità dei 3 microtesla per il campo di induzione magnetica. Il DM definisce inoltre, quale fascia semplificata bidimensionale, la Dpa "distanza di prima approssimazione" la quale garantisce il rispetto dell'obiettivo di qualità all'esterno della stessa. Solo nel caso che l'edificio in progetto risulti all'interno della Dpa, è necessario chiedere al gestore/proprietario della linea il calcolo esatto della fascia di rispetto tridimensionale nella particolare posizione desiderata per la verifica della compatibilità del progetto con l'obiettivo di qualità dei 3 microtesla.

Dunque per quanto sopra fatto presente è fondamentale che gli strumenti di pianificazione territoriale comunali riportino le suddette Dpa, Distanze di prima approssimazione, dagli elettrodotti, dalle sottostazioni e cabine di trasformazione, fornite ai comuni dai gestori degli impianti.

Inquinamento elettromagnetico ad alta frequenza – localizzazione degli impianti di radiocomunicazione

La l.r. 49 del 6 ottobre 2011 "Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione", prevede che i comuni effettuino la pianificazione delle installazioni degli impianti di radiocomunicazione, tra i quali gli impianti per la telefonia cellulare.

La legge individua all'art 11 i criteri localizzativi cui si devono attenere le installazioni degli impianti e all'art 9 definisce le procedure per l'approvazione da parte dei comuni del Programma comunale degli impianti, il quale contiene le localizzazioni dei futuri impianti.

Il Programma comunale degli impianti è definito sulla base dei programmi di sviluppo della rete dei gestori degli impianti nel rispetto dei criteri localizzativi e delle aree individuate come idonee per gli impianti dal piano operativo (ex regolamento urbanistico, art 9 comma 1 lettera b)

Il comma 2 dell'art 17 prevede che "fino all'adeguamento dei regolamenti urbanistici comunali, il programma di sviluppo della rete è elaborato nel rispetto dei criteri di localizzazione di cui all'articolo 11, comma.". In ogni caso si fa presente che la legge 49/2011 non richiede che l'approvazione del Programma comunale degli impianti segua le procedure stabilite dalla l.r. 65/2014.

Radioattività ambientale – RADON

La direttiva 2013/59/Euratom del 5 dicembre 2013 "che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom" prevede che gli Stati membri stabiliscano livelli di riferimento nazionali per la concentrazione del gas radon in ambienti chiusi, lavorativi ed abitativi, pari a non più di 300 Becquerel su metro cubo, come media annua della concentrazione di radon in aria.

Gli Stati membri provvedono (art 103 comma 2) affinché siano adottate misure appropriate per prevenire l'ingresso del radon in nuovi edifici. Tali misure possono comportare l'introduzione di prescrizioni specifiche nelle norme edilizie nazionali. Si stabilisce inoltre (comma 3) che gli Stati membri individuino le zone in cui si prevede che la concentrazione (media annua) di radon superi il pertinente livello di riferimento nazionale in un numero significativo di edifici.

In attesa del recepimento della direttiva in questione, la normativa nazionale di riferimento è il D.Lgs. n. 230/95 e smi il quale nel capo III-bis disciplina le esposizioni dovute ad attività lavorative con particolari sorgenti naturali di radiazioni, tra cui il gas radon. In particolare l'art 10 sexies prevede che "le regioni e le province autonome individuano le zone o luoghi di lavoro con caratteristiche determinate ad elevata-probabilità di alte concentrazioni di attività di radon".

La Regione Toscana con DGR 1019/2012 ha individuato il seguente insieme di comuni a maggior rischio radon: Abbadia San Salvatore, Arcidosso, Castel del Piano, Isola del Giglio, Marciana, Marciana Marina, Montecatini Val di Cecina, Piancastagnaio, Piteglio, Pitigliano, Roccastrada, Santa Fiora, Sorano.

Dal momento che le azioni preventive per la mitigazione delle concentrazioni di radon in fase di progettazione di nuove abitazioni hanno un costo assai inferiore alle azioni di rimedio sulle abitazioni esistenti, è raccomandabile che le regolamentazioni comunali edilizie, in special modo quelle relative ai comuni a maggior rischio radon, prevedano adeguate misure di protezione dal gas radon per le abitazioni di nuova costruzione e per quanto possibile per gli interventi di ristrutturazione edilizia che coinvolgano in modo significativo le parti dell'edificio a contatto con terreno.

In particolare come misura di protezione dal radon si può provvedere all'isolamento dal suolo, tramite vespaio aerato, dei locali adibiti ad abitazione posti al piano terreno e alla protezione delle eventuali pareti contro terra dei medesimi locali tramite realizzazione di opportuno scannafosso aerato. Le suddette misure sono idonee a fornire contemporaneamente protezione dal gas radon e isolamento dall'umidità del suolo.

COMPONENTE RIFIUTI

Con riferimento alla componente rifiuti si fa presente che:

- con Delibera del Consiglio Regionale n. 94 del 08.11.2014 è stato approvato il Piano Regionale sui rifiuti (PRB), al quale si rimanda per tutti gli aspetti connessi con gli strumenti urbanistici;
- per quanto attiene alla pianificazione di settore il Comune di Castiglione della Pescaia ricade all'interno dell'Ambito Territoriale Ottimale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati ATO Toscana Sud.
- il piano straordinario per i primi affidamenti del servizio di cui alla l.r. 61/2007, relativo all'ATO Toscana Sud, è stato approvato dalle Assemblee delle Comunità d'Ambito dell'ATO 7 - Arezzo con deliberazione n. 6 del 9/4/2008, dell'ATO 8 - Siena con deliberazione n. 12 del 15/4/2008 e dell'ATO 9 - Grosseto con deliberazione n. 5/A del 16/4/2008 (pubblicazione dell'avviso di approvazione sul BURT n. 27 del 2/7/2008).

Si ricorda che:

- gli strumenti urbanistici dovranno essere coerenti e compatibili con le previsioni dei piani di settore in materia di rifiuti;
- come previsto dall'art. 4 comma 8 della l.r. 25/98 nell'ambito degli atti di pianificazione dei Comuni devono essere indicate le aree per la raccolta differenziata dei rifiuti e degli inerti, proporzionalmente alla quantità di rifiuti prodotti e ai nuovi insediamenti previsti.

Si evidenzia in particolare che le previsioni del Piano Regolatore Portuale (PRP) dovranno tenere conto della necessità di garantire un'adeguata gestione dei rifiuti afferenti al porto.

Il PRP dovrà pertanto contenere quantomeno l'individuazione puntuale degli spazi idonei ad assicurare:

- la realizzazione degli impianti necessari a garantire la raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico. Le aree individuate dovranno permettere lo svolgimento delle predette attività in coerenza con le previsioni della vigente normativa in materia (d.lgs. n. 182/2003) e nel rispetto del piano redatto dall'autorità competente ai sensi dell'art. 5 del citato decreto.
Per quanto riguarda le caratteristiche delle aree destinate alla realizzazione di nuovi impianti di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico si ricorda che l'allegato 4 del PRB contiene i criteri localizzativi dei nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, suddivisi tra escludenti, penalizzanti e preferenziali, ai quali occorrerà fare riferimento in fase progettuale. In particolare si segnala che i criteri escludenti stabiliti dal PRB hanno valenza di vincolo assoluto, ossia stabiliscono la completa non idoneità alla realizzazione di nuovi impianti;
- la raccolta, anche differenziata, dei rifiuti (urbani e non) prodotti nell'ambito delle attività che saranno presenti all'interno del porto.

Il PRP potrà altresì indicare gli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani a cui tendere nell'organizzazione dei servizi, che dovranno comunque essere coerenti con le previsioni del PRB.

A tale proposito si ricorda che per quanto riguarda i rifiuti urbani, sulla base delle stime di crescita della produzione e in coerenza con la Direttiva 2008/98/CE, il Piano regionale vigente assume il 2020 come anno di riferimento rispetto agli obiettivi previsti.

Il PII PRB prevede in particolare al 2020 il raggiungimento dei seguenti obiettivi di recupero:

- 70% di raccolta differenziata;
- 60% di rifiuti urbani avviati a riciclo
- 80% di rifiuti urbani avviati a recupero totale (compreso recupero energetico)

Si ricorda altresì quanto segue:

1. nella cartografia e nelle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del Comune devono essere riportate le aree inserite nell'anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica, anche ai fini del rispetto alle prescrizioni stabilite dall'art. 253 del d.lgs n. 152/2006 e dall'art. 13 della l.r. 25/98;
2. la Regione Toscana, come previsto dall'art. 5Bis della l.r. 25/98, ha istituito una banca dati dei siti interessati dai procedimenti di bonifica che comprende l'anagrafe dei siti da bonificare di cui all'art. 251 del d.lgs n. 152/2006 (SISBON);
3. dalla consultazione del sistema SISBON, con riferimento al territorio comunale di Castiglione della Pescaia, sono segnalate alcune aree per il dettaglio delle quali si rimanda alla consultazione dei dati integrali sul SISBON al seguente link:
<https://sira.arpat.toscana.it/sira/sisbon.html>;
4. la l.r. 25/98 prevede che :
 - l'individuazione dei siti potenzialmente contaminati venga effettuata mediante i censimenti di cui all'allegato A del decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1989 (art. 9 comma 4). I proponenti interventi di recupero o di riconversione di aree oggetto di censimento ai sensi del comma 4 sono tenuti a presentare all'ente competente all'approvazione del progetto di trasformazione o recupero un apposito piano di indagini per attestare i livelli di concentrazione soglia di contaminazione previsti per la destinazione d'uso (art. 9 comma 6);
 - le province e la Città Metropolitana di Firenze provvedono all'individuazione, nell'ambito del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e nel rispetto delle previsioni contenute nel piano regionale di gestione dei rifiuti, nonché sentiti le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed i comuni, delle zone idonee e di quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (art. 6);
 - nei capitolati per appalti di opere pubbliche, di forniture e di servizi siano inserite specifiche prescrizioni per favorire l'uso dei residui recuperabili, secondo le modalità indicate nel Piano Regionale (art. 4 comma 7).

COMPONENTE RISORSE IDRICHE

Visto il verbale della seduta comunale del 25 luglio 2017 (Procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS), dal quale emerge la necessità di assoggettare a V.A.S. la procedura in oggetto, relativamente alla componente risorse idriche si ricorda che il Comune di Castiglione della Pescaia è confinante con il Comune di Scarlino, Comune interamente classificato di crisi idropotabile attesa (visionare l'ex allegato B del D.P.G.R. n. 142 del 04/07/2012), ed ha aree in zona ZVN designate e in proposta di tipo B (zone vulnerabili nitrati, cfr. il Regolamento 76/R/2012 in particolare art 36 quater e septies).

Al fine di evitare uno slittamento dei tempi di trasmissione del parere (ad oggi il link segnalatoci non contiene alcun documento in merito), si invia un contributo tecnico standard relativamente alla sola parte idrica:

- L.R. 65/2014, art. 4, comma 10 e Art. 62 comma 1f e comma 4c;

- Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 9 febbraio 2007 n. 2/R (in vigore secondo quanto indicato all'art. 245 della L.R. 65/2014), inerente il Regolamento di attuazione dell'art. 37 comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1, capo III artt. 18 e 19 e capo IV nel quale viene richiamata fra l'altro la coerenza di strumenti come quello in oggetto con i piani e programmi dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale competente, oggi Autorità Idrica Toscana;

- Deliberazione del Consiglio regionale 25 gennaio 2005 n. 6 di approvazione del Piano di Tutela delle Acque che al cap. 7.2 art. 9 comma 6 (misure generali per il raggiungimento della tutela quantitativa della risorsa idrica) delle Norme di Piano riporta:

I Comuni provvedono, nella formazione e aggiornamento degli strumenti di governo del territorio a:

- richiedere, in fase di adozione del Piano Strutturale e delle varianti allo stesso, il parere alle Autorità di Ambito territoriale ottimale (oggi Autorità Idrica Toscana di cui alla legge regionale del 21 luglio 1995 n. 81) in relazione al previsto aumento dello smaltimento dei reflui da depurare e del fabbisogno idro potabile;
- individuare le zone di accertata sofferenza idrica ove non possono essere previsti incrementi di volumetrie o trasformazioni d'uso salvo che tali interventi non comportino ulteriore aggravio di approvvigionamento idrico;
- prevedere nuovi incrementi edificatori solo dove sia accertato il rispetto degli obblighi in materia di fognatura e depurazione ovvero sia prevista la contestuale realizzazione degli impianti di fognatura e depurazione;
- prevedere, nelle zone di espansione industriale e nelle nuove zone a verde fortemente idro esigenti, la realizzazione di reti duali;
- imporre nelle nuove costruzioni gli scarichi di water a doppia pulsantiera;
- prevedere che la rete antincendio e quella di innaffiamento del verde pubblico siano separate da quella idro potabile.

Si ricorda inoltre quanto segue:

- per eventuali impianti di trattamento di fitodepurazione, le condizioni per l'uso irriguo di acqua in uscita sono disciplinate dal D.M. n. 185 del 12/6/2003; a tal proposito i limiti sono più restrittivi di quelli previsti per lo scarico in acque superficiali;
- acquisire il parere dell'Autorità Idrica Toscana e del Gestore Unico in particolare per le eventuali interferenze/distanze di rispetto con le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato presenti nell'area interessata da lavori;
- progettare e realizzare le opere di fondazione, e in generale qualsiasi opera interferente con il sottosuolo, in modo tale da non permettere infiltrazioni in falda;
- evitare situazioni, anche temporanee, di carenza idrica indotta dai lavori eventualmente predisponendo approvvigionamenti idrici alternativi (si ricorda, per mera informazione, l'utilità della raccolta di acqua piovana di falda in cisterne interrato a tenuta per uso irriguo non potabile).

Il Settore scrivente rimane a disposizione per eventuali chiarimenti o necessità di approfondimento sul parere rimesso.

Cordiali saluti.

LA RESPONSABILE

Renata Laura Caselli



AOO-GRT Prot. n.
data di ricezione della risposta

/N. 060.030

Data

Allegati

Risposta al foglio del 27/07/2017

Numero 18859

Prot.

oggetto: GR - L.R. 10/11/2014 n° 65 - D.P.G.R. 53/R in data 25/10/2011.

Comune di Castiglione della Pescaia. Indagini geologico - tecniche a supporto del Piano Regolatore Portuale per la riqualificazione e l'ampliamento del Porto di Punt'Ala in variante al Regolamento urbanistico ed in conformità alla Variante al Piano Strutturale approvata in accordo di pianificazione con Regione e Provincia".

Deposito n. 1293 in data 28/07/2017

Richiesta integrazioni.

AL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Settore Pianificazione e Gestione del Territorio
Ufficio Pianificazione
PEC: comune.castiglione.pescaia@lccalmail.it

A seguito del controllo effettuato sulle indagini geologiche redatte a supporto dello S.U. di cui all'oggetto, si ritiene necessario che le medesime vengano integrate con quanto segue:

1. dovrà essere redatta una carta delle aree con problematiche costiere nella quale dovranno essere evidenziate, in corrispondenza del litorale di Punt'Ala, le aree in erosione e quelle interessate da sistemi dunali; in proposito, si segnala che l'Ufficio scrivente ha redatto il progetto "Intervento 2016-DC-12 - Recupero e riequilibrio del litorale di Punta Ala" (livello: progetto di fattibilità tecnico economica), il cui quadro conoscitivo potrà essere utilizzato per la redazione della suddetta carta;
2. dovrà essere evidenziato che l'area di Variante ricade in parte in pericolosità geologica elevata dovuta alla presenza di versanti suscettibili di fenomeni di crollo e ad un tratto di litorale soggetto ad erosione costiera;
3. dovrà essere evidenziato che l'area di Variante ricade in parte pericolosità da alluvione costiera elevata (P.3 - aree inondabili, per ingressione delle acque marine, da eventi con tempo di ritorno minore/uguale a 50 anni), individuata dal PGRA dell'Autorità di Distretto di Bacino dell'Appennino Settentrionale;
4. a seguito delle modifiche sulle pericolosità effettuate secondo quanto indicato nei punti precedenti, dovranno essere assegnate le condizioni di fattibilità a tutti gli interventi consentiti dalla Variante (v. Norme Tecniche di Attuazione), nel rispetto di quanto indicato nell'art. 14 delle Norme di Piano del PAI (aree a pericolosità geomorfologica elevata) e nell'art. 7 della Disciplina di Piano del PGRA (aree a pericolosità elevata da alluvione costiera);
5. dovrà essere verificato che la previsione di Variante ubicata in corrispondenza dell'arenile di Punt'Ala denominata D7.1, risulti compatibile con gli interventi di cui al suddetto progetto;
6. infine, si ritiene opportuno che la Variante indichi che i sedimenti derivanti dall'escavo del porto e prelevabili a largo dell'arenile collocato a Sud Ovest dello stesso, vengano riutilizzati se idonei, prioritariamente, per il ripascimento di litorali in situazione di criticità.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Dott. Ing. Renzo Ricciardi)

Si informa che il procedimento è di competenza del Settore Genio Civile Toscana Sud; la responsabilità dell'istruttoria è attribuita all'ufficio sito in Grosseto, Corso Carducci n. 57 e, in particolare ai seguenti dipendenti: Dott. Geol. Simone Rossi -



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile

Genio Civile Toscana Sud

Responsabile P.O. (tel. 0564/423740 e-mail: simone.rossi@regione.toscana.it) e Dott. Geol. Renzo Corsi (tel. 0564/423728 e-mail: renzo.corsi@regione.toscana.it) – Pec della Regione: regionetoscana@postacert1.toscana.it.

http://ca.datalucentini150485573A173_81008_52c59e897-b4b6-4929-a877-6599735094e8.pdf

oggetto: L.R. 10/11/2014 n° 65 - D.P.G.R. 53/R in data 25/10/2011.

n allegati: 0

www.regione.toscana.it - www.rete.toscana.it

geniocivile.toscana.sud@regione.toscana.it

PEC: regionetoscana@postacert1.toscana.it

Il documento è stato firmato da RICCIARDI RENZO; Dirigente/i dell'Amministrazione scrivente.

Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio del documento in data 08/09/2017

Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente in conformità delle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs. 82/2005 (art. 3bis d.lgs.82/2005).

58100 Grosseto, Corso Carducci, 57

Tel.0564423711 Fax0564412141

C.F. - P.I.: 01386030488

ADCGRT/426763/N.060.030 del 08/09/2017



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Difesa del Suolo
e Protezione Civile

Genio Civile Toscana Sud

AOO-GRT Prof. n.
Da citare nella risposta

/N.060.030

Data

Allegati 1

Risposta al foglio del 27/11/2017

Numero 568818/N.060.030

Oggetto: GR - Comune di Castiglione della Pescaia (GR) L.R. 65/2014, art. 32-- Piano Regolatore Portuale del Porto di Punta Ala e contestuale variante semplificata al Regolamento Urbanistico –ADOZIONE. Richiesta contributi tecnici.

Alla **REGIONE TOSCANA**
Direzione Urbanistica e Politiche Abitative
Settore Pianificazione del territorio
PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it

Premesso che con nota prot. 568818/N.060.030 del 27/11/2017 il Settore in indirizzo ha richiesto un contributo sulle materie di competenza in merito allo strumento urbanistico in oggetto, si fa presente quanto segue.

Il Piano Regolatore Portuale del Porto di Punta Ala è stato depositato presso questo Ufficio ai sensi del D.P.G.R. 53/R/2011 in data 28/07/2017 (n° dep. 1293) ed attualmente risulta sospeso in attesa delle integrazioni richieste con nota ns. prot. 426763/N.060.030 del 08/09/2017, che ad ogni buon fine si allega.

Si resta disponibili a fornire ogni utile chiarimento riguardo le problematiche evidenziate.

Cordiali saluti.

Il Dirigente Responsabile
(Dott. Ing. Renzo Ricciardi)

Si informa che il procedimento è di competenza del Settore Genio Civile Toscana Sud; la responsabilità dell'istruttoria è attribuita all'ufficio sito in Grosseto, Corso Carducci n. 57 e in particolare ai seguenti dipendenti: Dott. Geol. Simone Rossi – Responsabile P.O. (tel. 0564/423740 e-mail: simone.rossi@regione.toscana.it) – Pec della Regione: regionetoscana@postacert.toscana.it.



AOO-GR1 Prot.
da citare nella risposta

Data

Allegati

Risposta al foglio del

Oggetto: Comune di Castiglione della Pescaia. LR n. 65/2014, Art. 32. Piano Regolatore Portuale del porto di Punta Ala e contestuale variante la RU. Contributo del Settore.

Al Resp. del Settore
Pianificazione del territorio
Arch. Marco CARLETTI

Al Resp P.O.
Arch. Luca SIGNORINI

AL Funzionario referente
Arch. Paola PELLICCIA

Con Del. CC n. 90/2017 il Comune di Castiglione della Pescaia ha provveduto all'adozione del provvedimento in oggetto.

Ai sensi dell' Art. 85, comma 1, della LR n. 65/2014 la rete dei porti e degli approdi turistici della Toscana "costituisce infrastruttura unitaria di interesse regionale".

Le infrastrutture portuali di Punta Ala sono classificate tra i *porti turistici* dal Quadro Conoscitivo del Masterplan "La rete dei porti toscani", parte integrante del PIT/Piano paesaggistico vigente.

La Disciplina del Masterplan individua tra le azioni strategiche per la portualità turistica "il mantenimento e la qualificazione dei porti e degli approdi turistici esistenti" e stabilisce che gli strumenti di pianificazione territoriale possono prevedere la riqualificazione e il contestuale ampliamento delle infrastrutture portuali esistenti nel rispetto delle condizioni di ammissibilità di cui all' Art. 7, comma 3, lettere a), b), e), d) della Disciplina medesima.

Con riferimento alla documentazione trasmessa, ed in particolare ai seguenti elaborati:

- *NLA modificate della Variante al RU;*
- *NLA del PRP;*
- *Elaborati Grafici di Progetto del PRP;*
- *Elaborati Tecnici del PRP;*
- *Elaborato concernente la Valutazione della compatibilità paesaggistica dell'intervento;*

e tenuto conto che sembrano essere stati accolti i principali rilievi e suggerimenti esposti dal settore scrivente nella riunione tecnica del 13.03.2017, si invita a valutare l'opportunità di modificare e/o integrare la documentazione nei punti di seguito indicati.

Nelle NTA del Piano Regolatore Portuale:

- punto 3. p. 9.

Posto che il PRP specializza le attività dello specifico scalo marittimo, e tenuto conto della vocazione turistica di eccellenza di Punta Ala, potrebbe essere opportuno aggiungere, tra le le attività ammissibili, le **“attività concernenti i marina resort, in coerenza con le disposizioni statali e regionali in materia”**.

Deve essere altresì accertata la piena corrispondenza tra le funzioni e le attività ammissibili definite dal RU e quelle individuate dal PRP (la gamma delle prime può essere più estesa di quella del PRP, ciò al fine di consentire nel futuro ulteriori attività dello scalo marittimo variando unicamente il PRP, ovvero senza dover ricorrere ad accordo di pianificazione);

- punto 3.1.4. Area Cantieristica. p. 14.

Occorre specificare nella disciplina dell' "Area cantieristica" e della relativa destinazione "artigianale/industriale" che sono incluse le **“attività di refitting, manutenzione, riparazione e rimessaggio delle unità da diporto”**, in coerenza con l' Art. 7, comma 3, lettera b) e l' Art. 9, comma 2, lettera d) della Disciplina del Masterplan.

- punto 4. Individuazione della ricettività massima complessiva. p. 25.

Può essere pertinente precisare che l'incremento del numero di ormeggi / posti barca rispetto alla dotazione complessiva individuata in riferimento alla "flotta di progetto" (Tav. ET2) e pari a 970 posti barca (878 esistente + 92 ampliamento) è ammissibile, fino alla soglia del dimensionamento massimo di 1.000 posti barca, previa verifica del soddisfacimento degli standard prescrittivi del Masterplan, con particolare riguardo alle aree a parcheggio, e senza ricorso alla variazione del PRP.

- punto 4.1. Nautica sociale, p. 26.

Sembra opportuno aggiungere, in testa al paragrafo, che le attività diportistiche denominate "nautica sociale" sono definite e disciplinate in ottemperanza alle disposizioni del Codice della Nautica da Diporto e dell' Art. 87, comma 4, lettera c) della LR n. 65/2014 ("attività di diportismo nautico a basso impatto ambientale con riferimento ad unità da diporto che non superino i dieci metri di lunghezza"), nonché del Regolamento regionale di attuazione in materia di porti regionali.

Il Resp. P.O.
Demanio marittimo e opere portuali
Arch. Sauro Sorini

Il Dirigente responsabile
Ing. Luca Della Santina



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Urbanistica e Politiche Abitative

Settore Pianificazione del Territorio

Al Responsabile del procedimento del Comune di
Castiglione della Pescaia
Ing. Donatella Orlandi

e p.c. Alla Provincia di Grosseto
Settore Pianificazione Territoriale

Alla Direzione Urbanistica e Politiche abitative

Oggetto: Comune di Castiglione della Pescaia (GR)

LR. 65/2014, art. 32 – Piano Regolatore Portuale del Porto di Punta Ala e contestuale variante semplificata al
Regolamento Urbanistico – ADOZIONE

Contributo ai sensi dell'art. 53 della L.R. 65/2014

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 31/07/2017 il Comune di Castiglione della Pescaia ha adottato il PRP di Punta Ala, ai sensi dell'art. 111 della L.R. 65/2014, e la contestuale variante semplificata al RU, ai sensi dell'art. 32 della L.R. 65/2014.

L'avviso di adozione è stato pubblicato sul BURT n. 34 del 23/08/2017.

Il presente contributo viene formulato, ai sensi dell'art. 53 della L.R. 65/2014, al fine di evidenziare alcuni elementi da approfondire per ottenere una maggior coerenza con gli atti della programmazione e pianificazione territoriale regionale.

Si ricorda che sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 28, parte prima, del 20 maggio 2015 è stata pubblicata la deliberazione del Consiglio regionale n. 37 del 27 marzo 2015 "*Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio)*".

La disciplina dei beni paesaggistici è parte integrante del P.I.T. e pertanto l'Amministrazione comunale dovrà verificare la compatibilità delle trasformazioni e delle azioni previste dal procedimento in oggetto con la suddetta integrazione.

Con riferimento all'osservazione del Settore VAS, che per completezza si allega alla presente, in merito al procedimento in oggetto si evidenzia che:

Il Comune di Castiglione della Pescaia aveva avviato sul procedimento in oggetto una verifica di assoggettabilità a VAS trasmettendo il documento preliminare di verifica in data 26/06/2017 (n. prot. Reg. 328776 del 29/06/2017).

Il settore VAS ha inviato le proprie osservazioni con nota n. prot. Reg. 377432 del 28/07/2017 evidenziando la necessità di assoggettare a VAS il PRP e la contestuale variante di cui all'oggetto.

L'Autorità Competente del Comune di Castiglione della Pescaia si è espressa con provvedimento in data 25/07/2017 prescrivendo l'assoggettamento a VAS degli atti di cui all'oggetto sulla base del contributo fornito da ARPAT.

Il Comune di Castiglione della Pescaia ha avviato la fase preliminare di VAS trasmettendo il documento preliminare in data 26/07/2017 (n. prot. Reg. 387245 del 04/08/2017).

Il settore VAS ha fornito il proprio contributo in fase preliminare di VAS con nota n. prot. Reg. 404176 del 23/08/2017.



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Urbanistica e Politiche Abitative

Settore Pianificazione del Territorio

Il Comune di Castiglione della Pescaia ha adottato il PRP e contestuale variante RU con DCC n.65 del 31/07/2017, prima della chiusura della consultazione di fase preliminare di VAS. La pubblicazione sul BURT è avvenuta sul bollettino n. 34 del 23/08/2017.

Con nota al Comune n. prot. Reg. 417011 del 01/09/2017 lo scrivente ufficio ha richiesto chiarimenti in merito al procedimento di VAS e la trasmissione della documentazione relativa alla DCC 65/2017, non pervenuta ufficialmente alla Regione Toscana.

Con nota del 12/09/2017, n. prot. Reg. 432199, il Comune ha trasmesso ufficialmente la delibera suddetta con i relativi allegati. I documenti adottati non contengono il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica.

Per tutto quanto sopra, considerata la rilevanza strategica della variante in oggetto ed evidenziando la difficoltà ad esprimere una valutazione in assenza del Rapporto ambientale, si concorda con quanto espresso dal Settore VAS e si suggerisce all'Amministrazione di riadottare la documentazione relativa al PRP ed alla contestuale variante al RU.

Si ricorda infine che il comma 2 dell'art. 32 della L.R. 65/2014 prevede che *"...Le forme e le modalità di informazione e partecipazione dei cittadini sono individuate dal comune in ragione dell'entità e dei potenziali effetti delle previsioni oggetto della variante semplificata..."*.

In applicazione di quanto previsto dal "Regolamento Informazione e partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio. Funzioni del garante dell'informazione e della partecipazione." (pubblicato sul BURT n. 5 del 17/2/2017) si prega di voler trasmettere all'Ufficio del Garante (email: ufficiogarante@regione.toscana.it) il Rapporto del garante comunale allegato alla Delibera di adozione e/o approvazione e, nella fase di avvio, il Programma delle attività inerenti allo strumento urbanistico.

Si allegano infine i seguenti contributi:

- Settore Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, Opere pubbliche di interesse strategico regionale
- Genio Civile Toscana sud
- Settore Tutela della natura e del mare
- Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti

Il Settore pianificazione del territorio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento ed approfondimento in merito.

Si informa che i referenti regionali della pratica sono:

- Arch. Luca Signorini tel. 055-438 5229 e-mail luca.signorini@regione.toscana.it

Responsabile della P.O. Strumenti della Pianificazione regionale e comunale, Copianificazione, Attuazione della Legge Regionale sul Governo del Territorio – Toscana Sud Ovest.

- Arch. Paola Pelliccia tel. 055-438 3776 e-mail paola.pelliccia@regione.toscana.it

Funzionario referente dell'istruttoria regionale

Cordiali saluti,

Il Responsabile del Settore
Arch. Marco Carletti

ls/pp



Prot.n.

Data 13/10/2017

Da citare nella risposta

Allegati

Risposta al foglio del 27/09/2017

Numero AOOGR/458600

Oggetto: Comune di Castiglione della Pescaia (GR). L.R. 65/2014, art. 19 – Piano Regolatore Portuale del Porto di Punta Ala e contestuale variante semplificata al Regolamento Urbanistico – ADOZIONE.

Contributo di settore.

Al Responsabile del Settore
Pianificazione del territorio

In relazione all'oggetto, si riportano di seguito i contributi relativi alle componenti ambientali di competenza del Settore scrivente, idonei ad incrementare il quadro conoscitivo e le indicazioni necessarie, ai fini della coerenza e compatibilità con gli atti della programmazione e pianificazione regionale. Tali contributi rivestono carattere generale e sono applicabili a tutti i procedimenti attivati ai sensi dell'art. 17, 19 o 25 della L.R. n. 65 del 10/11/2014. Sarà nostra cura comunicare tempestivamente eventuali modifiche al quadro normativo alla base degli stessi contributi.

COMPONENTE ATMOSFERA

La gestione della qualità dell'aria ai fini della tutela della risorsa, di competenza delle Regioni secondo quanto previsto dai disposti del D.Lgs. 155/2010, si attua sulla base della suddivisione del territorio regionale in zone e agglomerati in base ai livelli di qualità dell'aria rilevati dalla rete di monitoraggio. Questa competenza si attua in accordo con quanto previsto dalla Legge regionale 9/2010 "Norme per la tutela della qualità dell'aria" che nel dettaglio ripartisce le competenze in materia tra le Amministrazioni locali.

Con le Deliberazioni 964/2015 e 1182/2015 è stata effettuata la zonizzazione citata e sono stati individuati i Comuni che presentano criticità relativamente ai valori di qualità dell'aria misurati e per tale motivazione sono tenuti all'elaborazione di appositi Piani di Azione Comunale (PAC).

Nell'elaborazione di questi piani, tutti i Comuni individuati devono prevedere interventi strutturali, cioè interventi di natura permanente finalizzati al miglioramento nonché al mantenimento della qualità dell'aria ambiente attraverso la riduzione delle emissioni antropiche nell'atmosfera. Inoltre tra questi Comuni, quelli indicati dall'allegato 3 della predetta DGR 1182/2015, devono prevedere anche interventi contingibili di natura transitoria, da porre in essere solo nelle situazioni a rischio di superamento dei valori limite, finalizzati a limitare il rischio dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite dalla normativa nazionale, attraverso la riduzione delle emissioni antropiche nell'atmosfera.

I Comuni sottoposti agli obblighi citati sono:

Arezzo, Grosseto, Livorno, Pisa, Bientina, Casciana Terme Lari, Cascina, Castelfiorentino, Castelfranco di Sotto, Crespina, Empoli, Fauglia, Fucecchio, Montopoli in Val d'Arno, Ponsacco, Pontedera, S. Croce

sull'Arno, S. Maria a Monte, S. Miniato, Vinci, Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano, Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Firenze, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto, Fiorentino, Signa, Altopascio, Buggiano, Capannori, Chiesina Uzzanese, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini-Terme, Pescia, Lucca, Pieve a Nievole, Ponte, Buggianese, Porcari, Uzzano, Agliana, Carmignano, Montale, Montemurlo, Pistoia, Poggio a Caiano, Prato, Quarrata, Serravalle Pistoiese, Figline e Incisa Valdarno, Montevarchi, Reggello, San, Giovanni Valdarno, Terranuova Bracciolini, Camaiore, Viareggio, Carrara, Massa e Piombino.

I Comuni di cui sopra adeguano agli interventi inseriti nei propri PAC i rispettivi regolamenti edilizi, i piani urbani della mobilità ed i piani urbani del traffico e, ove ne sia prevista l'adozione, i piani degli orari.

Per tutte le altre realtà territoriali in cui i livelli degli inquinanti rispettano i valori limite di qualità dell'aria, occorrerà garantire che, nelle trasformazioni del territorio, vengano adottate le misure necessarie a preservare la migliore qualità dell'aria ambiente.

Si ricorda che il Piano Ambientale e Energetico Regionale (PAER), per esigenze di tutela della risorsa aria, individua aree non idonee e criteri di installazione per impianti termici che utilizzano biomasse.

COMPONENTE ENERGIA

Va innanzitutto premesso che lo strumento urbanistico, che ha un periodo applicativo di svariati anni e effetti sul territorio permanenti, si deve inevitabilmente rapportare a un sistema energetico entrato da pochi anni in una profonda trasformazione. Si riassume lo scenario di natura energetica con cui lo strumento urbanistico si confronta o dovrà confrontarsi:

- 1. costi ambientali ed economici crescenti per l'energia prodotta da fonti fossili in grandi centrali lontane dalle aree residenziali+ necessità urgente di contrarre le emissioni in atmosfera climalteranti (in particolare CO2);*
- 2. quindi necessità di abbattere i consumi e di moltiplicare, anche nel tessuto urbano, la produzione di energia da fonti rinnovabili.*

Dopo la strategia UE al 2020 (Consiglio Europeo 08/03/2007: 20% di riduzione consumi, 20% di riduzione emissioni, 20% produzione da fonti rinnovabili) il Consiglio Europeo 23/10/2014 ha individuato la Strategia UE 2030:

- al 2030 riduzione almeno del 40% di gas serra (rispetto ai livelli del 1990);
- al 2030 almeno il 27% dei consumi energetici da rinnovabili;
- al 2030 (obiettivo indicativo) almeno il 27% di riduzione consumi rispetto alle proiezioni attuali.

Mentre la Commissione Europea nella Energy Roadmap 2050 (Communication from the Commission COM/2011/0885) mira a un calo del 85% delle emissioni di CO2 del settore energetico.

Ad oggi sono stati formalizzati anche obiettivi di dettaglio nelle direttive 2009/28/CE sulle rinnovabili, 2009/29/CE sulle emissioni in atmosfera, 2010/31/CE sulla prestazione energetica nell'edilizia, 2012/27/UE sull'efficienza energetica, ed in particolare i seguenti:

- per l'efficienza energetica degli edifici (L. 90/2013): entro 31/12/2020 edifici di nuova costruzione "a energia quasi zero" e riqualificazione edifici esistenti;
- per le fonti rinnovabili (DM 15/03/2012 "Burden sharing"): quota obbligatoria di consumo da rinnovabili al 2020 per l'Italia 17%, Toscana 16,5% di sole rinnovabili termiche ed elettriche). Il mancato raggiungimento di tale quota minima comporta sanzioni per l'ente territoriale.

Ma se lo strumento in analisi ha incidenza oltre il 2020, come di norma succede negli atti di Governo del Territorio, il medesimo dovrà tarare le proprie politiche non sul minimo al 2020 bensì sugli obiettivi UE al 2030 e al 2050. A tal proposito si rimanda a quanto riportato nell'introduzione al Piano Ambientale ed Energetico Regionale 2015.

Gli obiettivi predetti si presentano di difficile conseguimento e richiedono particolare impegno su più fronti, con l'utilizzo simultaneo di una pluralità di opzioni tecnologiche riguardanti sia l'abbattimento dei consumi del tessuto urbano sia la produzione diffusa di energia a emissioni fortemente ridotte.

Meccanismi già individuati (in ambito Europeo, nazionale, regionale) per il perseguimento degli obiettivi succitati.

Per semplicità di analisi li dividiamo in:

- a) Meccanismi per l'edilizia sostenibile
- b) Meccanismi per la realizzazione delle altre infrastrutture energetiche

Si dettaglia quindi di seguito alcuni dei meccanismi normativi succitati di cui lo strumento urbanistico deve tenere conto, con alcune indicazioni sul loro impatto territoriale:

al) Prescrizioni minime di efficienza energetica per i nuovi edifici e le manutenzioni straordinarie, emanate nel recepimento della DIR 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia.

La Direttiva 2010/31/UE è il punto di riferimento attuale sulla qualità energetica in edilizia. La Direttiva dà due criteri diretti, di cui i Comuni devono tenere conto: entro il 2020 (entro il 2018 nel caso di edifici pubblici) i nuovi edifici dovranno avere un consumo energetico "quasi zero"; contemporaneamente tramite il sistema delle ristrutturazioni dovrà congruamente aumentare la prestazione energetica del tessuto edilizio esistente.

In applicazione della Direttiva con la Legge 90/2013 è stato aggiornato il Dlgs 192/2005 e varato il DM 26/06/2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici".

Lo strumento urbanistico deve innanzitutto richiamare gli obblighi dettati dalla normativa vigente (i requisiti minimi stabiliti in applicazione del Dlgs 192/2005).

Lo strumento potrebbe anche chiedere requisiti più stringenti: va però considerato che la recente normativa nazionale, su impulso della UE, è, diversamente che in passato, assai stringente.

All'Ente locale spetta il fondamentale compito di permettere, nel rispetto dei valori dei singoli territori, le trasformazioni edilizio/tecnologiche che consentano il conseguimento di tali target qualitativi. Rileva al riguardo segnalare che le prescrizioni di cui sopra non sono di possibile conseguimento senza una progettazione (anche) urbanistica adeguata.

Si pensi ad es. al c.d. "diritto al sole": illuminazione naturale e assenza di ombreggiamenti che tagliano la produttività degli impianti solari. O alla possibilità di intervenire con forti coibentazioni ed installazione di tetti ventilati o c.d. freddi.

Si pensi alla previsione o predisposizione di reti di teleriscaldamento da associarsi a impianti a fonti rinnovabili o ad alta efficienza.

Si ricorda infine il problema fondamentale dato dalla debolezza dei controlli edilizi sul rispetto delle prescrizioni di tale normativa (oggi il DM 26/06/2015).

a2) Prescrizioni minime di fonti rinnovabili riscritte dal DLGS 28/2011 art.11, nel caso di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti.

Si ricorda che l'inosservanza di tali prescrizioni comporta, ai sensi del dlgs 28/2011, il diniego del rilascio del titolo edilizio.

Per il dlgs 28/2011 "edificio di nuova costruzione" è quello la cui richiesta di titolo edilizio è stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del dlgs (29 marzo 2011); "edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante" è l'edificio demolito e ricostruito, o l'edificio di SUL>1000mq soggetto a ristrutturazione integrale dell'involucro.

L'art. 11 e l'allegato 3 di tale DLgs sono ad oggi il cardine di una disciplina complessiva sul tema: eventuali obblighi previsti dai Comuni sulla stessa materia dovevano esser adeguati entro 180 gg dalla data di entrata in vigore del dlgs 28/2011. Se non adeguati sono già decaduti da tempo.

Si nota che non basta più documentare l'impossibilità tecnica a ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di fonti rinnovabili: tale non ottemperanza fa scattare obblighi sostitutivi maggiori sull'efficienza energetica (vedi Allegato 3 al dlgs 28/2011).

Lo strumento urbanistico deve innanzitutto essere coerente con il dettato del Dlgs 28/2011, evitando prescrizioni diverse nella stessa materia.

Gli obblighi si applicano anche nei Centri Storici, con riduzione del 50% (art. 11 del dlgs 28/2011). Lo strumento urbanistico ha però il fondamentale compito di individuare gli ulteriori immobili, oltre a quelli già notificati, il cui valore storico-artistico li sottrae agli obblighi del Dlgs 28/11 (art. 11 del dlgs 28/2011).

Lo strumento ha poi alcuni spazi residui sugli obblighi di FER negli edifici, relativamente agli interventi edilizi non contemplati dal dlgs 28/11: in particolare si potrebbero ipotizzare target anche per ristrutturazioni integrali degli immobili <1000mq.

L'ente locale ha soprattutto il difficile compito di assicurare la realizzabilità tecnica degli interventi: ad es. per realizzare il fotovoltaico servono tetti idonei, ampie superfici, e il sopraccitato "diritto al sole"; mentre le pompe di calore richiedono spazi adeguati e una installazione corretta sia per l'aspetto estetico-percettivo sia per evitare ricadute negative (rumore, calore) sull'immediato intorno.

b1) Incentivi pubblici ai privati per piccoli impianti a fonti rinnovabili. Incentivi statali su Fotovoltaico e altre fonti rinnovabili.

La politica di governo del territorio dovrebbe fornire delle localizzazioni ed occasioni ad hoc per permettere ai privati di usufruire degli incentivi che la pubblica amministrazione dà a chi produce energia da rinnovabili.

Varie esperienze sono state già svolte in Italia. In Emilia Romagna gli strumenti urbanistici devono obbligatoriamente destinare a questi scopi specifiche aree. In Toscana ci sono esperienze come "un ettaro di cielo" e simili.

In caso di interventi di trasformazione del territorio con volumetria rilevante va necessariamente verificata la possibilità della contemporanea installazione di impianti da FER di dimensione adeguata ai consumi previsti per l'area.

b2) Realizzazioni di impianti e connesse reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento.

Il dlgs 102/2014 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica) considera il collegamento alle reti di teleriscaldamento/teleraffrescamento efficienti uno strumento valido per la riduzione complessiva dei consumi energetici.

La realizzazione di tali reti avviene con un coerente disegno degli atti di governo del territorio; una scelta in tal senso deve considerare che l'impianto di produzione di calore deve essere localizzato non troppo distante dall'area fornita.

Politica lungimirante potrebbe essere quella di lasciare comunque spazi sufficienti per adeguati sviluppi delle infrastrutture di rete.

b3) Realizzazioni di impianti a fonte rinnovabile non direttamente connessi alle esigenze energetiche di un edificio.

Si danno di seguito alcune indicazioni, certamente non esaustive, in merito:

- La legge nazionale stabilisce il principio della compatibilità di massima degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile con le aree agricole (dlgs 387/2003 art. 12 comma 7).
- Sono state pubblicate, in GU 18 settembre 2010, n. 219 le Linee Guida Nazionali sulle Fonti Rinnovabili (D.M. 10/09/2010). Dal 2 gennaio 2011 si applicano anche in Toscana pur in presenza di normativa regionale difforme. Per le stesse Linee Guida solo la Regione può stabilire divieti assoluti, in atti di pianificazione o programmazione, per determinate aree all'installazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (paragrafo 1.2 delle Linee Guida). Esse stabiliscono anche i parametri che l'Amministrazione deve seguire per verificare l'idoneità di un'area a determinati impianti.
- Il 10/02/2015 è stato definitivamente approvato il PAER (Piano Ambientale ed Energetico Regionale). Il piano oltre a stabilire indirizzi generali sulla realizzazione degli impianti, contiene negli allegati l'individuazione delle aree non idonee alla installazione di specifici impianti a biomassa, impianti eolici e richiama l'individuazione delle aree non idonee al fotovoltaico a terra, già effettuata dalla l.r. 11/2011, modificata dalla l.r. 56/2011 e completata dalla Delib. C.R. 26/10/2011 n. 68.
- Negli allegati sono inoltre individuati criteri di installazione per gli stessi impianti eolici e a biomasse. Mentre sugli impianti fotovoltaici a terra e gli impianti fotovoltaici su frangisole il Consiglio Regionale aveva già individuato criteri di installazione con Deliberazione 11/02/2013 n. 15.
- Lo strumento comunale, in presenza di questo quadro generale, non deve operare tramite divieti specifici alla installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile in determinate aree del territorio di competenza, poiché sarebbe a rischio di illegittimità. In materia di aree non idonee richiamerà la legge regionale, i suoi atti attuativi, nonché il PAER.
- Lo strumento comunale può però fornire indicazioni, dettare congrue modalità di inserimento, stabilire specifiche qualitative su zone determinate, che anche gli impianti a fonte rinnovabile dovranno rispettare. Nel caso di tipologie di impianti FER sui quali la Regione ha già determinato criteri di inserimento le indicazioni di cui sopra dovranno qualificarsi come specificazioni/integrazioni a quanto determinato dalla Regione.
- Lo strumento urbanistico comunale può anche individuare zone in cui dovrebbero concentrarsi per le caratteristiche dell'area, determinati grandi/medi impianti da fonte rinnovabile; tale individuazione dovrà essere coerente con quanto dettato dalla LR 11/2011 e dal PAER in materia di aree non idonee, nonché dal PIT- piano paesaggistico.

COMPONENTE RUMORE

Con riferimento alle procedure di cui agli articoli 17, 19 o 25 della L.R. n.65/2014, si fa presente che i Comuni devono adempiere alle prescrizioni contenute nell'art. 7 (Adeguamento degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali) della legge regionale 89/98 come di seguito riportato:

1. I Comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici con il piano di classificazione acustica entro 12 mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 5 comma 5, lettera b).

2. I piani strutturali, il cui procedimento di formazione, ai sensi della L.R. n. 65/2014, sia

avviato successivamente all'adozione del piano di classificazione acustica devono essere adeguati con esso.

2 bis. In attuazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 2, della L. 447/1995, i comuni adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale disciplinando, in particolare, le modalità di controllo sul rispetto delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)".

Gli indirizzi per il suddetto adeguamento sono dettati dagli artt. 13 e 14 del Regolamento di attuazione della legge regionale 89/98 approvato con DPGR n. 2/R/2014, unitamente all'Allegato 3 dello stesso Regolamento.

La Giunta Regionale Toscana con delibera n. 526 del 01/07/2013 ha approvato la copia informatica dei piani di classificazione acustica vigenti ai sensi dell'articolo 24, comma 2 della L.R. n. 39/2011. Tali piani sono scaricabili dalla Cartoteca regionale al seguente indirizzo: <http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cartoteca.html>.

COMPONENTE RADIAZIONI NON IONIZZANTI E IONIZZANTI

Inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza –fasce di rispetto elettrodotti

La normativa in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza (frequenza di rete 50 Hz) stabilisce che all'interno di determinate fasce di rispetto per gli elettrodotti, le sottostazioni e le cabine di trasformazione, "non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore." (l. 36/2001, art 4 comma 1, lettera h).

Il DPCM 08/07/2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti" prevede all'articolo 6 che i gestori delle linee elettriche comunichino alle autorità competenti, tra le quali i Comuni interessati, l'ampiezza delle fasce di rispetto. Si fa presente che la stragrande maggioranza degli elettrodotti fa capo a Terna Spa e RFI Spa.

Il DM 29/05/2008 "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti" indica le modalità di calcolo della fascia di rispetto tridimensionale esatta, basata sull'obiettivo di qualità dei 3 microtesla per il campo di induzione magnetica. Il DM definisce inoltre, quale fascia semplificata bidimensionale, la Dpa "distanza di prima approssimazione" la quale garantisce il rispetto dell'obiettivo di qualità all'esterno della stessa. Solo nel caso che l'edificio in progetto risulti all'interno della Dpa, è necessario chiedere al gestore/proprietario della linea il calcolo esatto della fascia di rispetto tridimensionale nella particolare posizione desiderata per la verifica della compatibilità del progetto con l'obiettivo di qualità dei 3 microtesla.

Dunque per quanto sopra fatto presente è fondamentale che gli strumenti di pianificazione territoriale comunali riportino le suddette Dpa, Distanze di prima approssimazione, dagli elettrodotti, dalle sottostazioni e cabine di trasformazione, fornite ai comuni dai gestori degli impianti.

Inquinamento elettromagnetico ad alta frequenza – localizzazione degli impianti di radiocomunicazione

La l.r. 49 del 6 ottobre 2011 "Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione", prevede che i comuni effettuino la pianificazione delle installazioni degli impianti di radiocomunicazione, tra i quali gli impianti per la telefonia cellulare.

- con Delibera del Consiglio Regionale n. 94 del 08.II.2014 è stato approvato il Piano Regionale sui rifiuti (PRB), al quale si rimanda per tutti gli aspetti connessi con gli strumenti urbanistici;
- per quanto attiene alla pianificazione di settore il Comune di Castiglione della Pescaia ricade all'interno dell'Ambito Territoriale Ottimale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati ATO Toscana Sud;
- il piano straordinario per i primi affidamenti del servizio di cui alla l.r. 61/2007, relativo all'ATO Toscana Sud, è stato approvato dalle Assemblee delle Comunità d'Ambito dell'ATO 7 - Arezzo con deliberazione n. 6 del 9/4/2008, dell'ATO 8 - Siena con deliberazione n. 12 del 15/4/2008 e dell'ATO 9 - Grosseto con deliberazione n. 5/A del 16/4/2008 (pubblicazione dell'avviso di approvazione sul BURT n. 27 del 2/7/2008).

Si ricorda che:

- gli strumenti urbanistici dovranno essere coerenti e compatibili con le previsioni dei piani di settore in materia di rifiuti;
- come previsto dall'art. 4 comma 8 della l.r. 25/98 nell'ambito degli atti di pianificazione dei Comuni devono essere indicate le aree per la raccolta differenziata dei rifiuti e degli inerti, proporzionalmente alla quantità di rifiuti prodotti e ai nuovi insediamenti previsti.

Si evidenzia in particolare che le previsioni del Piano Regolatore Portuale (PRP) dovranno tenere conto della necessità di garantire un'adeguata gestione dei rifiuti afferenti al porto. Il PRP dovrà pertanto contenere quantomeno l'individuazione puntuale degli spazi idonei ad assicurare:

- la realizzazione degli impianti necessari a garantire la raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico. Le aree individuate dovranno permettere lo svolgimento delle predette attività in coerenza con le previsioni della vigente normativa in materia (d.lgs. n. 182/2003) e nel rispetto del piano redatto dall'autorità competente ai sensi dell'art. 5 del citato decreto. Per quanto riguarda le caratteristiche di eventuali aree da destinare alla realizzazione di nuovi impianti di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico si ricorda che l'allegato 4 del PRB contiene i criteri localizzativi dei nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, suddivisi tra escludenti, penalizzanti e preferenziali, ai quali occorrerà fare riferimento in fase progettuale. In particolare si segnala che i criteri escludenti stabiliti dal PRB hanno valenza di vincolo assoluto, ossia stabiliscono la completa non idoneità alla realizzazione di nuovi impianti;
- la raccolta, anche differenziata, dei rifiuti (urbani e non) prodotti nell'ambito delle attività che saranno presenti all'interno del porto.

Il PRP potrà altresì indicare gli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani a cui tendere nell'organizzazione dei servizi, che dovranno comunque essere coerenti con le previsioni del PRB.

A tale proposito si ricorda che per quanto riguarda i rifiuti urbani, sulla base delle stime di crescita della produzione e in coerenza con la Direttiva 2008/98/CE, il Piano regionale vigente assume il 2020 come anno di riferimento rispetto agli obiettivi previsti.

Il PRB prevede in particolare al 2020 il raggiungimento dei seguenti obiettivi di recupero:

- 70% di raccolta differenziata;
- 60% di rifiuti urbani avviati a riciclo
- 80% di rifiuti urbani avviati a recupero totale (compreso recupero energetico)

Si ricorda inoltre quanto segue:

1. nella cartografia e nelle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del Comune devono essere riportate le aree inserite nell'anagrafe dei siti

- oggetto di procedimento di bonifica, anche ai fini del rispetto alle prescrizioni stabilite dall'art. 253 del d.lgs n. 152/2006 e dall'art. 13 della l.r. 25/98;
2. la Regione Toscana, come previsto dall'art. 5Bis della l.r. 25/98, ha istituito una banca dati dei siti interessati dai procedimenti di bonifica che comprende l'anagrafe dei siti da bonificare di cui all'art. 251 del d.lgs n. 152/2006 (SISBON);
 3. dalla consultazione del sistema SISBON, con riferimento al territorio comunale di Castiglione della Pescaia, sono segnalate alcune aree per il dettaglio delle quali si rimanda alla consultazione dei dati integrali sul SISBON al seguente link:
<https://sira.arpae.toscana.it/sira/sisbon.html>);
 4. la l.r. 25/98 prevede che :
 - l'individuazione dei siti potenzialmente contaminati venga effettuata mediante i censimenti di cui all'allegato A del decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1989 (art. 9 comma 4). I proponenti interventi di recupero o di riconversione di aree oggetto di censimento ai sensi del comma 4 sono tenuti a presentare all'ente competente all'approvazione del progetto di trasformazione o recupero un apposito piano di indagini per attestare i livelli di concentrazione soglia di contaminazione previsti per la destinazione d'uso (art. 9 comma 6);
 - le province e la Città Metropolitana di Firenze provvedono all'individuazione, nell'ambito del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e nel rispetto delle previsioni contenute nel piano regionale di gestione dei rifiuti, nonché sentiti le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed i comuni, delle zone idonee e di quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (art. 6);
 - nei capitolati per appalti di opere pubbliche, di forniture e di servizi siano inserite specifiche prescrizioni per favorire l'uso dei residui recuperabili, secondo le modalità indicate nel Piano Regionale (art. 4 comma 7).

COMPONENTE RISORSE IDRICHE

Visti gli elaborati essenziali presentati, per quanto compete a questo Settore relativamente alla componente risorse idriche, si precisa che il Comune di Castiglione della Pescaia è confinante con il Comune di Scarlino, Comune interamente classificato di crisi idropotabile attesa (visionare l'ex allegato B del D.P.G.R. n. 142 del 04/07/2012, ai meri fini informativi, e il vigente e temporaneo D.P.G.R n. 78 del 16/06/2017) ed ha aree in zona ZVN designate e in proposta di tipo B (zone vulnerabili nitrati, cfr. il Regolamento 76/R/2012 in particolare art 36 quater e septies)..

Rilevato che dovrà essere valutata la coerenza della presente variante con il PIT – PPR approvato con delibera regionale 37/2015, si fornisce il seguente contributo tecnico che è standard per varianti che possono prevedere nuovi insediamenti (di servizio o commerciali o civili o industriali):

- L.R. 65/2014, art. 4, comma 10 e Art. 62 comma 1f e comma 4c;

- Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 9 febbraio 2007 n. 2/R (in vigore secondo quanto indicato all'art. 245 della L.R. 65/2014), inerente il Regolamento di attuazione dell'art. 37 comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1, capo III artt. 18 e 19 e capo IV nel quale viene richiamata fra l'altro la necessità di strumenti come quello in oggetto con i piani e programmi dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale competente, oggi Autorità Idrica Toscana;

- Deliberazione del Consiglio regionale 25 gennaio 2005 n. 6 di approvazione del Piano di Tutela delle Acque che al cap. 7.2 art. 5 comma 6 (misure generali per il raggiungimento della tutela quantitativa della risorsa idrica) delle Norme di Piano riporta:

i Comuni provvedono, nella formazione e aggiornamento degli strumenti di governo del territorio a:

- richiedere, in fase di adozione del Piano Strutturale e delle varianti allo stesso, il parere alle Autorità di Ambito territoriale ottimale (oggi Autorità Idrica Toscana) in relazione al previsto aumento dello smaltimento dei reflui da depurare e del fabbisogno idro potabile;
- individuare le zone di accertata sofferenza idrica ove non possono essere previsti incrementi di volumetrie o trasformazioni d'uso salvo che tali interventi non comportino ulteriore aggravio di approvvigionamento idrico;
- prevedere nuovi incrementi edificatori solo dove sia accertato il rispetto degli obblighi in materia di fognatura e depurazione ovvero sia prevista la contestuale realizzazione degli impianti di fognatura e depurazione;
- prevedere, nelle zone di espansione industriale e nelle nuove zone a verde fortemente idro esigenti, la realizzazione di reti duali;
- imporre nelle nuove costruzioni gli scarichi di water a doppia pulsantiera;
- prevedere che la rete antincendio e quella di innaffiamento del verde pubblico siano separate da quella idro potabile.

Si ricorda inoltre quanto segue:

- per eventuali impianti di trattamento di fitodepurazione, le condizioni per l'uso irriguo di acqua in uscita sono disciplinate dal D.M. n. 185 del 12/6/2003; a tal proposito i limiti sono più restrittivi di quelli previsti per lo scarico in acque superficiali;
- acquisire il parere dell'Autorità Idrica Toscana e del Gestore Unico in particolare per le eventuali interferenze/distanze di rispetto con le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato presenti nell'area interessata da lavori;
- progettare e realizzare le opere di fondazione, e in generale qualsiasi opera interferente con il sottosuolo, in modo tale da non permettere infiltrazioni in falda;
- evitare situazioni, anche temporanee, di carenza idrica indotta dai lavori eventualmente predisponendo approvvigionamenti idrici alternativi (si ricorda, per mera informazione, l'utilità della raccolta di acqua piovana di falda in cisterne interrato a tenuta per uso irriguo non potabile).

Cordiali saluti.

LA RESPONSABILE
Renata Laura Caselli



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Ambiente ed Energia

SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE STRATEGICO
REGIONALE

Al Responsabile del Settore
Pianificazione del Territorio della Regione
c.a. Arch. Marco Carletti

e p.c. All'Autorità Competente per la VAS
del Comune di Castiglione della Pescaia

Oggetto: Comune di Castiglione della Pescaia (GR), L.R. 65/2014, art. 19 – Adozione del Piano Regolatore Portuale del Porto di Punta Ala e contestuale variante semplificata al Regolamento Urbanistico – osservazioni sul procedimento di VAS

In risposta alla nota prot. 458600 del 27.09.2017 del Settore Pianificazione del Territorio della Regione Toscana con la quale viene richiesto un contributo al fine di presentare al comune eventuale osservazione ai sensi dell'art. 19 della LR 65/14, si forniscono alcuni elementi sul procedimento di VAS in corso e si formulano le conseguenti osservazioni.

Si invia la presente nota, per opportuna conoscenza, anche all'Autorità Competente per la VAS del Comune di Castiglione della Pescaia.

PREMESSA – procedimento di VAS

1 – Il Comune di Castiglione della Pescaia aveva avviato sul procedimento in oggetto una verifica di assoggettabilità a VAS trasmettendo il documento preliminare di verifica in data 26.06.2017 acquisita al protocollo regionale in data 29.06.2017 con n. 328776. La Regione Toscana è consultata in qualità di soggetto con competenze ambientali. La fase di consultazione sul documento di verifica ha la durata di 30 giorni non comprimibili ai sensi dell'art.22 della LR 10/10.

2 – Il settore scrivente ha inviato le proprie osservazioni con nota ns. prot 377432 del 28.07.2017 motivando, anche sotto il profilo normativo, la necessità di assoggettare a VAS il PRP e la contestuale variante di cui all'oggetto.

3 – L'Autorità Competente (di seguito AC) del Comune di Castiglione della Pescaia si è espressa con provvedimento in data 25.07.2017 prescrivendo l'assoggettamento a VAS degli atti di cui all'oggetto sulla base del contributo fornito da ARPAT.

4 - Il Comune di Castiglione della Pescaia ha avviato la fase preliminare di VAS trasmettendo il documento preliminare in data 26.07.2017 acquisito al protocollo regionale in data 04.08.2017 con n. 387245. Il documento trasmesso risultava in pratica coincidente con il documento trasmesso per la verifica di assoggettabilità. Il Responsabile del procedimento indicava i tempi delle consultazioni in 20 gg.

5 – Il settore scrivente ha fornito il proprio contributo in fase preliminare di VAS con nota ns. prot. 404176 del 23.08.2017. Le osservazioni formulate riguardavano tra le altre cose i tempi della consultazione dei soggetti con competenze ambientali che risultavano troppo esigui in relazione alla concomitanza del periodo di ferie estive ed inoltre, dagli atti trasmessi, non risultava che tale durata fosse stata concordata con l'AC.

6 – Il Comune di Castiglione della Pescaia ha adottato il PRP e contestuale variante RU con DCC n.65 del 31.07.2017 prima della chiusura della consultazione di fase preliminare di VAS. La pubblicazione sul BURT è avvenuta sul bollettino n.34 del 23.08.2017. I documenti adottati non contengono il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica e la pubblicazione sul BURT non contiene il riferimento alle procedure di VAS.



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Ambiente ed Energia

**SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE STRATEGICO
REGIONALE**

OSSERVAZIONI – procedimento di VAS

Ai sensi dell'art.19 comma 3 della LR 65/14 "per gli atti soggetti a VAS si applicano le disposizioni di cui all'art.8, comma6 della LR 10/10".

L'art.8 comma 6 della LR 10/10 dispone che "il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica vengono adottati contestualmente alla proposta di piano o programma, e le consultazioni di cui all'art.25, vengono effettuate contemporaneamente alle osservazioni di cui all'art.19 della LR 65/14 sul piano o programma adottato".

Ai sensi dell'art.25 comma 1 della LR 10/10 la pubblicazione dell'avviso di adozione sul BURT contiene anche gli elementi utili al processo di VAS definiti al medesimo comma 1. Inoltre ai sensi del medesimo articolo comma 2 la proposta di piano è contestualmente messa a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico.

Gli atti adottati dal comune con DCC 65 del 31.07.2017 non contengono i documenti di VAS (Rapporto ambientale e sintesi non tecnica) e pertanto non rispondono a quanto richiesto dalla normativa sopra elencata.

L'avviso di adozione pubblicato sul BURT, conseguentemente, non risponde ai requisiti richiesti dalla LR 10/10 in materia di informativa sul procedimento di VAS ed in particolare sull'avvio delle consultazioni sul RA di cui all'art.25 della LR 10/10.

Si ritiene pertanto necessario procedere a una nuova adozione degli atti di cui all'oggetto comprensivi del RA e della Sintesi non tecnica; i documenti di piano oggetto di nuova adozione dovranno essere formati, e quindi eventualmente rivisti, sulla base delle osservazioni fornite in fase preliminare dai soggetti competenti in materia ambientale e sulla base degli esiti della valutazione e delle analisi contenute nel RA.

Si ricorda inoltre che ai sensi dell'art. 7 comma 2 della LR 10/10 "i provvedimenti amministrativi di approvazione assunti senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge".

LA RESPONSABILE
Arch. Carla Chiodini

Istruttore: Ing. Elena Poli
Tel. 055 4384371
email: elena_poli@regione.toscana.it



Al Responsabile del Settore
Pianificazione del territorio
Arch. Marco Carletti

p.c. Al Responsabile del Settore VIA/VAS
Ing. Carla Chiodini

Al Comune di Castiglione della Pescaia

Oggetto: L.R. 65/2014, art. 19 – Comune di Castiglione della Pescaia (GR). Piano Regolatore Portuale del Porto di Punta Ala e contestuale variante semplificata al Regolamento Urbanistico –Adozione. Contributo tecnico.

Con riferimento alla richiesta di contributo tecnico nell'ambito del procedimento in oggetto, trasmessa con nota prot. n. AOOGR1/458600/N.060.030 del 27/09/2017, esaminati gli elaborati presentati e in particolare la documentazione inerente la VAS comprensiva del documento Preliminare dello Studio di incidenza ambientale, nonché richiamata la normativa vigente in materia, ovvero:

- la Direttiva 2001/42/CE (Direttiva "VAS");
- le Direttive Comunitarie 92/43/CEE come modificata dalla Direttiva 2006/105/CE (Direttiva "Habitat") e 79/409/CEE come modificata dalla Direttiva 2009/147/CE (Direttiva "Uccelli");
- il D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 152/2006;
- la L.R.30/2015 e ss.mm.ii.;

si evidenzia, per quanto di competenza, quanto segue.

Il Comune di Castiglione della Pescaia ha adottato, con deliberazione del Consiglio Comunale del 31/07/2017, n. 65, la Variante di cui all'oggetto al fine di conformare lo strumento alle previsioni sovraordinate del Piano Strutturale.

La Variante al R.U. riguarda l'ampliamento e la complessiva riqualificazione di tutta l'area portuale di Porto di Punta Ala. In particolare, viene ampliata l'area portuale nonché previste nuove aree e strutture di servizio destinate allo svolgimento di attività cantieristiche, alla sosta dei veicoli e ad impianti di servizio, oltre alla individuazione di un'area dedicata alla scuola di vela. Le opere in ampliamento sono previste in un'area consistente in un nuovo bacito acqueo che si estende a nord della zona dell'attuale avamposto, prevedendo indicativamente un incremento dell'area portuale entro il 10-20% dell'attuale superficie (con incremento dei posti barca fino ai 1000), con annessa modifica dell'imboccatura dello stesso. La Variante, inoltre, al fine di valorizzare la connessione della struttura portuale con l'entroterra, individua e forma anche un ambito denominato "fronte porto" che include fabbricati realizzati negli anni '70 e '80 nelle aree prospicienti lo specchio acqueo portuale.

Le aree interessate dagli interventi di cui alla Variante al R.U. risultano esterne e non in diretta connessione spaziale con i siti Natura 2000 presenti nell'area vasta, per quanto la più vicina Isola dello Sparviero, elemento geografico ricompreso nella ZSC IT51A0007 "Punta Ala e Isolotto dello Sparviero", risulta localizzata a circa un miglio dall'area del porto di Punta Ala.

La "Carta della rete ecologica del PIT con valenza di Piano Paesaggistico" di cui alla DCRT n. 37 del 27/03/2015, individua nell'area interessata dagli interventi un'area critica per la funzionalità della rete ecologica denominata "area critica per processi di artificializzazione" e indica tra gli obiettivi da conseguire "la riduzione e il mantenimento delle dinamiche di



consumo di suolo, la mitigazione degli impatti ambientali, la riqualificazione delle aree degradate e il recupero dei valori naturalistici e di sufficienti livelli di permeabilità ecologica del territorio e di naturalità” (Abaco delle invarianti).

L'istruttoria viene redatta in relazione agli elementi progettuali messi attualmente a disposizione dall'Amministrazione Comunale, poco dettagliati e approfonditi specialmente in riferimento alle porzioni marine degli interventi che per quanto esterne e non in diretta connessione spaziale con Siti della rete Natura 2000 vanno a collocarsi in prossimità del sito terrestre ZSC - ITS 190007 “Punta Ala e Isolotto dello Sparviero”.

AREE PROTETTE E BIODIVERSITA'

Non si rilevano connessioni dirette tra gli interventi previsti con la Variante in oggetto e la Rete Natura 2000; le aree di potenziale trasformazione urbanistica risultano infatti interne al perimetro dell'urbanizzato. Si evidenzia comunque che i fondali presenti in corrispondenza del potenziale ampliamento (a nord) sono sabbiosi e presentano alcune macchie di *Posidonia Oceanica* (codice Natura 1120), come accade frequentemente seguendo il piano infralitorale di parte della costa provinciale; ciò costituisce sicuramente l'elemento di maggior pregio conservazionistico.

La valutazione degli effetti che la realizzazione delle opere previste potrebbero avere sulla costa segue - secondo quanto indicato nella Relazione Generale - un approccio di tipo modellistico-numeric.

Non risultano adeguatamente affrontate invece le specifiche criticità ecologiche e le conseguenti possibili misure di mitigazione da mettere in campo.

In particolare, i modelli utilizzati soddisfano le sole previsioni riguardanti l'ampliamento e la riqualificazione dell'area portuale mentre, per quanto concerne i possibili effetti indotti con l'attività di dragaggio e di ripascimento, così come gli interventi “auspicati” ma non dichiarati per la tutela di *Posidonia oceanica*, si ritiene debbano essere maggiormente contestualizzate le azioni prevedendo, oltre ad uno specifico cronoprogramma, anche una analisi dei benefici attesi sull'ecosistema costiero circostante (per esempio per il riequilibrio del fenomeno erosivo della costa).

In riferimento alle possibili interferenze degli interventi previsti con il “Santuario per la protezione dei mammiferi marini del Mediterraneo” così come documentati negli elaborati tecnici presentati, si fa presente che non vengono forniti adeguati e necessari approfondimenti circa gli eventuali impatti sulla biodiversità e la tutela delle specie e degli habitat protetti, né si evidenziano criticità o azioni di contenimento degli stessi.

L'estensione dell'area interessata dal progetto, l'ampliamento del numero di natanti previsto e tutte le opere portuali conseguenti presentano invece caratteristiche potenzialmente tali da interagire con il passaggio di alcune specie protette, tra le quali si segnala il *Tursiops Truncatus* (Tursiopo) tra i mammiferi marini e tra le tartarughe marine l'esemplare *Caretta Caretta*. L'area è anche interessata dalla presenza di *Pinna nobilis*.

La nuova infrastruttura prevista dalla variante risulta inoltre collocata in posizione baricentrica rispetto alle nidificazioni di *Caretta Caretta* recentemente registrate in Toscana, al Tombolo della Giannella (2015) e sulla spiaggia di Alberese loc. Collelungo (2017).

A titolo conoscitivo si informa che nella zona sono stati censiti circa 200 esemplari di Tursiopi in gruppi numerosi, in prossimità del territorio costiero, nel periodo maggio-settembre. Trattasi in particolare di 4-5 Gruppi composti da 10-70 animali che nei mesi successivi (ottobre-aprile) si muovono in piccoli gruppi, max 15 esemplari. La specie *Caretta Caretta* è invece particolarmente presente nella zona.

In conclusione, oltre a quanto sopra detto, si segnala la necessità di effettuare nell'ambito della redazione dello Studio di incidenza anche una valutazione degli effetti cumulativi con potenziale effetto significativo sui siti della rete Natura 2000 del P.R.P. di Punta Ala e della contestuale variante al R.U., in conformità a quanto indicato dall'All.Gal DPR 357/92.

QUALITA' DELLE ACQUE MARINE E COSTIERE di cui al D.Lgs. 152/2006 e dal D. Lgs. 116/2008

Trattandosi di riqualificazione e adeguamento funzionale di una infrastruttura portuale con la previsione di nuove opere a mare e a terra, particolare attenzione deve essere posta al rispetto delle norme relative alla tutela delle acque marine sia dal punto di vista della qualità ambientale, sia da quello della balneazione. Il progetto presentato dovrà prendere in esame la



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Ambiente ed Energia
SETTORE Tutela della Natura e del Mare

possibile modifica della qualità delle acque di balneazione che vengono controllate dal 1 Aprile al 30 Settembre di ogni anno con prelievi mensili che verificano la qualità microbiologica.

Il litorale di Castiglione della Pescaia è suddiviso in 12 acque di balneazione classificate in classe "Eccellente", 5 delle quali potrebbero essere interessate da impatti durante i lavori di ampliamento del porto di Punta Ala.

La qualità ecologica del corpo idrico Costa di Punta Ala controllato ai sensi del D. Lgs. 152/06 risulta "Buona" mentre la classe chimica risulta "Non Buona" a causa della presenza di TBT.

Il piano di gestione ed il piano di tutela si pongono quale obiettivo il raggiungimento dello stato ambientale "Buono".

Occorre quindi effettuare i necessari approfondimenti atti a verificare che i futuri interventi in zona portuale non vadano a variare in senso negativo la qualità delle acque marine su questo tratto di costa. Nello specifico si segnala la necessità di porre particolare attenzione nella fase di sviluppo del progetto al tema della raccolta delle acque reflue e della regimazione ed eventuale trattamento delle acque meteoriche soprattutto di quelle che interessano i piazzali e le aree di sosta, dei servizi ai diportisti e al rimessaggio delle imbarcazioni, nonché un'analisi dei possibili impatti causati dalla nautica da diporto (reflui civili prodotti soprattutto dalle imbarcazioni e reflui di sentina), considerando anche gli impatti prodotti dall'attuale infrastruttura.

IL DIRIGENTE
Settore "Tutela della natura e del mare"
Ing. Gilda Ruberti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto, memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo della Regione Toscana.

AS/PG/MI/SV

www.regione.toscana.it

50129 Firenze, Via San Gallo 34/A
Tel. 055.4387194

adrianna.spolastra@regione.toscana.it

Il documento è stato firmato da RUBERTI GILDA; Dirigente/I dell'Amministrazione scrivente.
Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio del documento in data 12/10/2017
Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente in conformità delle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs. 82/2005 (art. 3bis d.lgs.82/2005).



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile

Genio Civile Toscana Sud

AOO-GRT Prot. n.
Da citare nella risposta

/ N.060.030

Data

Allegati 1

Risposta al foglio del 27/09/2017

Numero 458600/N.060.030

Oggetto: GR - Comune di Castiglione della Pescaia (GR). L.R. 65/2014, art. 19 – Piano Regolatore Portuale del Porto di Punta Ala e contestuale variante semplificata al Regolamento Urbanistico –ADOZIONE. Richiesta contributi tecnici.

Alla **REGIONE TOSCANA**
Direzione Urbanistica e Politiche Abitative
Settore Pianificazione del territorio
PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it

Premesso che con nota prot. 458600/N.060.030 del 27/09/2017 il Settore in indirizzo ha richiesto un contributo sulle materie di competenza in merito allo strumento urbanistico in oggetto, si fa presente che le indagini geologico tecniche di supporto al "Piano Regolatore Portuale per la riqualificazione e l'ampliamento del Porto di Punta Ala in variante al Regolamento urbanistico ed in conformità alla Variante al Piano Strutturale approvata in accordo di pianificazione con Regione e Provincia" sono state depositate presso lo scrivente Ufficio in data 28/07/2017 (Dep. n. 1293), ai sensi del D.P.G.R. 25 ottobre 2011 n° 53/R.

A seguito del controllo effettuato questo Ufficio ha provveduto a richiedere integrazioni con nota prot. 426763/N.060.030 del 08/09/2017, che per completezza si allega alla presente, e pertanto il procedimento risulta sospeso.

Si resta disponibili a fornire ogni utile chiarimento riguardo le problematiche evidenziate.

Cordiali saluti.

Il Dirigente
(Dott. Ing. Renzo Ricciardi)

Si informa che il procedimento è di competenza del Settore Genio Civile Toscana Sud; la responsabilità dell'istruttoria è attribuita all'ufficio sito in Grosseto, Corso Carducci n. 57 e, in particolare ai seguenti dipendenti: Dott. Geol. Simone Rossi – Responsabile P.O. (tel. 0564/423740 e-mail: simone.rossi@regione.toscana.it) e Dott. Geol. Renzo Corsi (tel. 0564/423728 e e-mail: renzo.corsi@regione.toscana.it) – Pec della Regione: regionetoscana@postacert.toscana.it.



AOO-GRT Prot. n.
da citare nella risposta

/N. 060.030

Data

Allegati

Risposta al foglio del 27/07/2017

Numero 18859

Prot.

oggetto: GR - L.R. 10/11/2014 n° 65 - D.P.G.R. 53/R in data 25/10/2011.

Comune di Castiglione della Pescaia. Indagini geologico - tecniche a supporto del Piano Regolatore Portuale per la riqualificazione e l'ampliamento del Porto di Punt'Ala in variante al Regolamento urbanistico ed in conformità alla Variante al Piano Strutturale approvata in accordo di pianificazione con Regione e Provincia".

Deposito n. 1293 in data 28/07/2017

Richiesta integrazioni.

Al COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Settore Pianificazione e Gestione del Territorio
Ufficio Pianificazione
PEC: comune.castiglione.pescaia@legalmail.it

A seguito del controllo effettuato sulle indagini geologiche redatte a supporto dello S.U. di cui all'oggetto, si ritiene necessario che le medesime vengano integrate con quanto segue:

1. dovrà essere redatta una carta delle aree con problematiche costiere nella quale dovranno essere evidenziate, in corrispondenza del litorale di Punt'Ala, le aree in erosione e quelle interessate da sistemi dunali; in proposito, si segnala che l'Ufficio scrivente ha redatto il progetto "Intervento 2016-DC-12 - Recupero e riequilibrio del litorale di Punta Ala" (livello: progetto di fattibilità tecnico economica), il cui quadro conoscitivo potrà essere utilizzato per la redazione della suddetta carta;
2. dovrà essere evidenziato che l'area di Variante ricade in parte in pericolosità geologica elevata dovuta alla presenza di versanti suscettibili di fenomeni di crollo e ad un tratto di litorale soggetto ad erosione costiera;
3. dovrà essere evidenziato che l'area di Variante ricade in parte pericolosità da alluvione costiera elevata (P.3 - aree inondabili, per ingressione delle acque marine, da eventi con tempo di ritorno minore/uguale a 50 anni), individuata dal PGRA dell'Autorità di Distretto di Bacino dell'Appennino Settentrionale;
4. a seguito delle modifiche sulle pericolosità effettuate secondo quanto indicato nei punti precedenti, dovranno essere assegnate le condizioni di fattibilità a tutti gli interventi consentiti dalla Variante (v. Norme Tecniche di Attuazione), nel rispetto di quanto indicato nell'art. 14 delle Norme di Piano del PAI (aree a pericolosità geomorfologica elevata) e nell'art. 7 della Disciplina di Piano del PGRA (aree a pericolosità elevata da alluvione costiera);
5. dovrà essere verificato che la previsione di Variante ubicata in corrispondenza dell'arenile di Punt'Ala denominata D7.1, risulti compatibile con gli interventi di cui al suddetto progetto;
6. infine, si ritiene opportuno che la Variante indichi che i sedimenti derivanti dall'escavo del porto e prelevabili a largo dell'arenile collocato a Sud Ovest dello stesso, vengano riutilizzati se idonei, prioritariamente, per il ripascimento di litorali in situazione di criticità.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Dott. Ing. Renzo Ricciardi)

Si informa che il procedimento è di competenza del Settore Genio Civile Toscana Sud; la responsabilità dell'istruttoria è attribuita all'ufficio sito in Grosseto, Corso Carducci n. 57 e, in particolare ai seguenti dipendenti: Dott. Geol. Simone Rossi -



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile

Genio Civile Toscana Sud

Responsabile P.O. (tel. 0564/423740 e-mail: simone.rossi@regione.toscana.it) e Dott. Geol. Renzo Corsi (tel. 0564/423728 e-mail: renzo.corsi@regione.toscana.it) - Pec della Regione: regionetoscana@postacert.toscana.it.

http://datatools.occmn/1504855733173_81008_52:59e897-b466-4929-a877-6599735690c8.pdf

www.regione.toscana.it - www.rete.toscana.it

geniocivile.toscana@regione.toscana.it

[PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:PEC:regionetoscana@postacert.toscana.it)

Il documento è stato firmato da RICCIARDI RENZO; Dirigente/i dell'Amministrazione scrivente.

Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio del documento in data 08/09/2017

Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente in conformità delle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs. 82/2005 (art. 3bis d.lgs. 82/2005).

58100 Grosseto, Corso Carducci, 57

Tel. 0564 423711 Fax 0564412141

C.F. - P.I.: 01386030488

oggetto: L.R. 10/11/2014 n° 65 - D.P.G.R. 53/R in data 25/10/2011.

n allegati: 0

A00GRT/426763/N.060.030 del 06/09/2017.